

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Anastasio I, i duces e i commerciarri

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/137739> since 2018-04-04T18:42:37Z

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

MEDITERRANEO ANTICO

ECONOMIE SOCIETÀ CULTURE

ANNO IX · FASCICOLO 1 · 2006

Comitato editoriale

G. Cerri (Napoli) · L. De Salvo (Messina) · G. De Sensi Sestito (Cosenza)
A. Giardina (Roma) · B. Luiselli (Roma) · G. Manganaro (Catania)
M. Mazza (Roma) · C. Molè Ventura (Catania) · D. Musti (Roma)
A. Pinzone (Messina) · P. Sommella (Roma)

con la collaborazione scientifica di

G. Bongard-Levin (Moskwa) · K. Buraselis (Athinai) · P. Delogu (Roma) · W. Eck (Köln)
M. Fantar (Tunis) · J.-L. Ferrary (Paris) · G. Galasso (Napoli) · H. Galsterer (Bonn)
Ph. Gignoux (Paris) · G. Gnoli (Roma) · J. Haldon (Princeton) · E. Lipiński (Leuven)
I. Malkin (Tel Aviv) · J. Mangas (Madrid) · A. Mehl (Halle) · F. Millar (Oxford)
C. Nicolet (Paris) · E. Olshausen (Stuttgart) · D. Plácido (Madrid)
G. Pugliese Carratelli (Roma) · G.M. Rogers (Wellesley, Mass.)
W. Schuller (Konstanz) · M. Wörle (München)

Presidente del Comitato editoriale e Direttore responsabile

M. Mazza (Roma)

Redazione

M. Corsaro · T. Gnoli · A. Lewin · M. Mari · J. Thornton

Segreteria di redazione

O. Cordovana · M. Ghilardi · D. Motta · P. Pellegrini · U. Roberto

Sede della redazione

Presso Prof. Mario Mazza, Dipartimento di Scienze storiche, archeologiche e antropologiche
dell'Antichità, Facoltà di Lettere e Filosofia – Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma. E-mail: medant@cisaduz.let.uniroma1.it

*

Articoli, recensioni ed ogni altro lavoro da pubblicare devono essere inviati alla redazione
(presso Prof. Mario Mazza, Dipartimento di Scienze storiche, archeologiche e antropologiche
dell'Antichità, facoltà di Lettere e Filosofia – Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma) nella forma definitiva, su dischetto [sistema Macintosh o
Windows, con preferenza per i programmi Microsoft Word 98 o precedenti (Mac), Microsoft
Word 7.0 o precedenti (Windows), Microsoft Word 7.5 o precedenti (MS-Dos)], corredato di
due copie cartacee. L'autore riceverà una bozza di stampa per le correzioni. I manoscritti non
saranno restituiti (per le norme redazionali si rimanda all'ultima pagina del fascicolo).

I libri per recensione e segnalazione dovranno essere inviati al seguente indirizzo:
Prof. Mario Mazza, Via della Cava Aurelia 145, 00165 Roma.

*

Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l'adattamento, anche parziale o
per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica,
il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta
della *Fabrizio Serra Editore*®, Pisa · Roma, un marchio della *Accademia editoriale*®, Pisa Roma.
Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.



FABRIZIO SERRA · EDITORE

PISA · ROMA

Abbonamenti e acquisti

ACCADEMIA EDITORIALE®

PISA · ROMA

1 56123 Pisa, Casella postale n. 1, Succursale 8

Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28 · 1 56127 Pisa

Tel. +39 050542332 · Fax +39 050574888

E_mail: iepi@iepi.it

Uffici di Roma: Via Ruggiero Bonghi 11/b · 1 00184 Roma

Tel. +39 0670493456 · Fax +39 0670476605

E_mail: iepi.roma@iepi.it

Abbonamento annuo (2006)

Italia: € 165,00 (privati), € 365,00 (enti).

Estero/abroad: € 365,00 (Individuals), € 595,00 (Institutions).

Un fascicolo: € 190,00.



pagamenti possono essere effettuati sul c.c.p. 17154550 indirizzato a
Accademia editoriale, oppure tramite carta di credito
(American Express, Mastercard, Eurocard, Visa)

www.libraweb.net

Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 10 del 10.5.1998

Direttore responsabile: Mario Mazza

Proprietà riservata · All rights reserved

© Copyright 2007 by

Fabrizio Serra · Editore®, Pisa · Roma,

un marchio della Accademia editoriale®, Pisa · Roma

ISSN 1127-6061



La Casa editrice garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne la modifica o la cancellazione previa comunicazione alla medesima. Le informazioni custodite dalla Casa editrice verranno utilizzate al solo scopo di inviare agli abbonati nuove proposte (Dlgs. 196/2003).

Our Publishing House guarantees for absolute discretion about personal informations given by subscribers; on written request, these data could be modified or erased. These informations, looked after by our Publishing House, will be used only to send the subscribers our new editorial enterprises (Dlgs. 196/2003).

INTERVENTI

LAURA MECELLA, *Publio Herennio Dexippo: osservazioni in margine ad una nuova edizione dei frammenti* 9

CITTÀ E CAMPAGNE IN SICILIA E IN MAGNA GRECIA

ANTONINO PINZONE, *Città e campagna nella Sicilia nord-orientale dall'età ellenistica alla Tarda Antichità: considerazioni generali e casi particolari* 35

ELENA CALIRI, *Città e campagna nella Sicilia tardoantica: massa fundorum ed istituto civico* 51

UMBERTO ROBERTO, *Geiserico, Gaudenzio e l'eredità di Aezio. Diplomazia e strategie di parentela tra Vandali e impero* 71

DANIELA MOTTA, *Santi-soldati nelle campagne siciliane: la vicenda di S. Nicone* 87

GLI STORICI, LA STORIA

GIUSEPPE GIARRIZZO, *Le lezioni di un maestro. Un commento, un ricordo* 107

SAGGI E STUDI

LUIGI DE CRISTOFARO, *Tifeo nella Teogonia esiodea: confronto con Ullikummi ed Hedammu, rivali del dio della Tempesta* 155

FRANCESCO GUIZZI, *Il re, l'amico, i Galati. Epistola inedita di Eumene II alla città di Tabai* 181

SILVIA MARASTONI, *Il Decemvirato e la soluzione moderata nel decennio post-silvano* 205

MARTIN BOMMAS, *Die Genese der Isis-Thermouthis im kaiserzeitlichen Ägypten sowie im Mittelmeerraum zwischen Aufnahme und Abgrenzung* 221

LAURA MECELLA, *Πάντα μὲν ἦν ἀναρχὰ τε καὶ ἀβοήθητα. Le città dell'Oriente romano e le invasioni barbariche del III secolo d.C.* 241

MILENA RAIMONDI, *Modello costantiniano e regionalismo gallico nell'usurpazione di Magnenzio* 267

DANIELA MOTTA, *Nerva nell'Epitome de Caesaribus* 293

ALESSANDRO BAZZOCCHI, *I militari di Ravenna: nuove proposte di lettura* 313

DARIO NAPPO, *Anastasio I, i duces e i commerciarrii* 329

NOTE CRITICHE

GIUSEPPE SQUILLACE, *La voce del vinto? La lettera di Dario III ad Alessandro Magno a Marato nel 332 a.C. Nota a Diodoro XVII 39, 1-2* 355

ANASTASIO I, I DUCES E I COMMERCIIARI

DARIO NAPPO

INTORNO alla metà del XIX secolo, alcuni rinvenimenti epigrafici effettuati a Bostra portarono a conoscenza degli studiosi un importante editto promulgato dall'imperatore Anastasio I Dicoro (491-518),¹ concernente la gestione del rifornimento annonario dei *duces*, con particolare riguardo a quelli di Palestina e di Mesopotamia, nonché la regolamentazione delle modalità di accesso ad alcune cariche pubbliche.

Col passar del tempo, nuove copie di quello stesso editto sono state scoperte nella regione siriana (anche se va ricordato che in antico queste località rientravano nella provincia d'Arabia): cinque a Imtān,² due a Umm al-Djimāl,³ uno a Salkhad,⁴ e sessantotto a Qaṣr al-Ḥallābāt,⁵ che hanno permesso una migliore lettura e comprensione del testo. Un anno fondamentale per lo studio di questo documento fu certamente il 1982, nel corso del quale furono edite almeno tre pubblicazioni di notevole importanza.

In primo luogo, J. Marcillet-Jaubert, in un suo fondamentale articolo, cogliendo l'occasione fornita dal ritrovamento di altre porzioni dell'editto a Qaṣr al-Ḥallābāt, provvide a fornire una nuova ricostruzione complessiva del testo, collazionando i vari frammenti fino a quel momento noti con quelli di recente rinvenimento.⁶

Contemporaneamente, nel tredicesimo volume della serie dedicata alle iscrizioni greche e latine della Siria, M. Sartre pubblicò due nuovi frammenti rinvenuti a Bostra.⁷ La nuova scoperta offrì allo studioso l'opportunità di fare il punto della

¹ I frammenti di Bostra furono pubblicati da U.J. Seetzen, *Reisen durch Syrien, Palästina, Phönicien, die Transjordan-Länder, Arabia Petraea und Unter-Aegypten*, I, Leipzig 1854, 69 e 72, con commentario nel vol. IV, 49; J. Berggren, *Resor i Europa och Osterlanden*, III, Stockholm 1828, tav. 3 (cfr. anche CIG 8798); J.G. Wetzstein, *Philol. und histor. Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, Berlin 1863, 288-289, dal nr. 81 a 85; una svolta decisiva si ebbe con l'edizione di W.H. Waddington, *Inscriptions de la Syrie*, Paris 1870, nr. 1906, il quale comprese l'esatta natura dell'editto e la sua affinità con altri, ugualmente promulgati da Anastasio in altre aree dell'impero, su cui si tornerà più avanti.

² Wetzstein, *Philol. und histor. Abhandlungen*, cit., dal nr. 65 al nr. 68; Waddington, *Inscriptions*, cit., nr. 2033.

³ Waddington, *Inscriptions*, cit., nrr. 2059 e 2060. Si tratta, tuttavia, di frammenti pressoché inutilizzabili.

⁴ R. Dussaud - F. Macler, *Mission en Syrie Moyenne*, Paris 1903, 655, n. 35.
⁵ Da questa località proviene la copia più completa dell'editto, edita da E. Litman, D. Magie, D.R. Stuart, *Greek and Latin Inscriptions in Syria*, Publications of the Princeton University Archaeological Expedition to Syria in 1904-1905 and 1909, Division III, A, *The greek inscriptions*, Leyden 1910, nr. 20, 24-42, e nr. 562, 250-251; si confronti anche J. Marcillet-Jaubert, *Les Inscriptions grecques de Hallabat*, ADAJ 26, 1982, 145-158.

⁶ Marcillet-Jaubert, *Les Inscriptions*, cit., 145-158.
⁷ M. Sartre, *Inscriptions grecques et latines de la Syrie*, XIII, 1, Bostra, Paris, 1982, nrr. 9046 e 9046a, 107-119 (di seguito abbreviato in *Bostra*). I nuovi frammenti riportavano la parte iniziale dell'editto, contenente una porzione della titolatura imperiale di Anastasio I, oltre a un'altra, che non si colle-

situazione, e fornire non tanto un'ennesima ricostruzione del testo, quanto un preciso commento di quella porzione che era attestata a Bostra, ovvero la parte iniziale.⁸ Il Sartre lamentò peraltro che, pur trattandosi di un editto molto conosciuto e citato dagli specialisti di storia bizantina, non si fosse mai provveduto a realizzarne un adeguato commentario.⁹ Nonostante ciò, all'editto, complice forse la quasi assoluta mancanza di ulteriori ritrovamenti, non è stato dedicato in seguito alcun commentario sistematico, per cui a tutt'oggi il contributo apportato dal Sartre alla comprensione delle principali problematiche legate all'editto resta fondamentale.

Infine, ancora nel 1982, il volume xxxii del *Supplementum Epigraphicum Graecum* pubblicava il testo 'definitivo' dell'editto di Anastasio, tenendo conto di tutte le pubblicazioni precedenti, ivi comprese quelle dei due studiosi francesi appena menzionati.¹⁰ A questa edizione si farà riferimento nel presente lavoro, pur con lievissime precisazioni apportate dai pochi nuovi frammenti rinvenuti dal 1982 ad oggi.¹¹

Il testo può essere diviso in tre porzioni: il primo terzo pressoché completo; il secondo lacunoso, ma comprensibile nelle sue linee essenziali; l'ultimo, molto frammentario. Si tratta di una serie di disposizioni di carattere generale in ambito amministrativo, che si inseriscono perfettamente nell'ambito della politica economica di Anastasio. Il parallelo più evidente è con un'altra legge promulgata dallo stesso imperatore e rinvenuta in Libia all'inizio del xx secolo.¹² Entrambi gli editti sono, come già lo Stein aveva evidenziato a suo tempo, «des ordonnances précisant, et diminuant en partie, le montant des sommes que devaient verser aux autorités militaires les *limitanei*, ainsi que les autres habitants des régions frontalières».¹³

Quella fornita dall'editto non è una traduzione precisa dell'originale testo latino prodotto dalla cancelleria di Costantinopoli, quanto piuttosto una sintesi divisa in vari paragrafi omogenei (riconoscibili facilmente, perché introdotti sistematicamente dalla congiunzione ὡστε). L'imperatore dà disposizioni in merito ai

gava direttamente a nessuno dei frammenti ivi rinvenuti, e che era pertinente alla parte centrale del testo.

⁸ Non sarebbe stato possibile per il Sartre fare altrimenti: questa scelta era imposta, ovviamente, dal fatto che egli stava pubblicando il testo in un volume dedicato alle sole iscrizioni greche e latine rinvenute a Bostra. Egli stesso, del resto, concludeva la sua riflessione affermando: «Je n'ai pas l'intention de faire ici le commentaire que mériterait ce texte et je ne m'attacherai qu'à un ou deux points qui me paraissent obscurs ou sujets à discussion».

⁹ Sartre, *Bostra*, cit., 114.

¹⁰ SEG 32, 1982, nr. 1554. Si veda anche SEG 30, 1980, nr. 1710.

¹¹ SEG 34, 1984, nr. 1507; J. Marcillet-Jaubert, rec. a M. Sartre, *Bostra*, REA 86, 1984, 347-348.

¹² G. Oliviero, *Il decreto di Anastasio*, in *Documenti antichi dell'Africa romana*, vol. II.2, Bergamo 1936, 135-163; il testo è stato successivamente ripubblicato in SEG 9, 1944, nr. 356 (erroneamente datato al 501); SEG 27, 1977, nr. 1139.

¹³ E. Stein, *Histoire du bas-empire (284-565)*, II, Paris-Bruelles-Amsterdam 1949, 196-197. Si veda anche C. Capizzi, *L'imperatore Anastasio I (491-518): Studio sulla sua vita, la sua opera e la sua personalità*, Roma 1969, 142-143.

duces e ai loro *officia*, i loro rapporti con i *limitanei* e con l'amministrazione civile; il provvedimento ha valore per i *duces* della diocesi orientale (comprendente le province di Mesopotamia, Osroene, Eufratense, Siria, Fenicia, Arabia e Palestina), due dei quali sono fatti oggetto di disposizioni particolari: quello di Mesopotamia e quello di Palestina.

È proprio su quest'ultimo aspetto che si concentrerà il presente studio: analizzare in che cosa consistano queste disposizioni particolari riservati ai due *duces* e, inoltre, quali informazioni se ne possano ricavare per gettare luce sulla complessa questione della gestione dei traffici romani nell'area del Mar Rosso, a cavallo tra v e vi secolo.

A tal fine, si riproduce qui di seguito la porzione iniziale, corrispondente all'introduzione e al primo paragrafo dell'editto, che contiene proprio queste disposizioni speciali cui si faceva riferimento. Si tratta, oggettivamente, della parte più interessante e complessa, che solleva ancora oggi diversi problemi di interpretazione.¹⁴

Per ogni riferimento ad altre porzioni del testo, si rimanda, come già detto, alla citata edizione del SEG.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ [Φλαυῖος ?] Ἀναστάσιος, Εὐσε[βή]ς, Νικίτης [Τροπαιοῦχος Μέγιστος, ἀεὶ Σεβαστὸς Αὐγουστος, δέδωκεν τοὺς ὑπογεγραμμένους θεῖους] τύπους·

“Ὡστε τὸν δοῦκα μόνον λαμβάνειν τὰ ἀφορι[σ]μ[έ]να αὐτῷ κατὰ τὸ ἀρχαῖον ἔθος ὑπὲρ ἀνωνῶν καὶ καπίτ[ω]ν ἐκ τοῦ δημοσίου καὶ ἐκ τοῦ μέρους τῆς δωδεκάτης καὶ ἀπὸ <τοῦ> κομμερκιαρίου [γ]ε τὸν ἐν [Μεσοπ]οταμία καὶ ἀπὸ τοῦ Κλύσματος [τ]ὸν ἐν Παλ[αιστ]ίνῃ, καὶ μ[η]δὲν ἄλλο] ἐξ ὧν δῆποτε αἰτίας λαμβάνειν.

La ricostruzione del testo presenta poche difficoltà. Per quanto riguarda l'introduzione, contenente la titolatura imperiale, l'unico dubbio è l'inserimento del *nomen* Φλαυῖος, proposta dal Sartre, ma rigettata dalla totalità degli altri editori. In effetti, il particolare non apporta alcun cambiamento di rilievo: il problema vero è che la titolatura imperiale non consente alcuna datazione precisa dell'editto, perché è espressa in termini troppo generici. La possibilità di datare con una precisione maggiore l'editto dipende da altri fattori, che verranno discussi a tempo debito, nella parte finale di questo lavoro. Per quanto riguarda, invece, il primo capitolo, va segnalato che l'articolo τοῦ presente nel sintagma ἀπὸ τοῦ κομμερκιαρίου è integrazione, ancora una volta, del Sartre, espunta dagli altri editori.

Nonostante il testo sia, dunque, ricostruito in maniera sufficientemente chiara, la traduzione presenta più passaggi controversi, come avremo modo di vedere. Per intanto, se ne fornisce una versione che lascia aperti alcuni nodi:

«L'imperatore Cesare [Flavio ?] Anastasio, Pio, Vincitore, Trionfatore Massimo, per sempre Sebastòs Augusto, ha emanato le sacre leggi scritte qui sotto:

Che il *dux* solo riceva quanto fissato per lui secondo l'antica consuetudine per l'annona

¹⁴ Non a caso, in tutte le opere moderne, questo editto si trova citato proprio per il contenuto delle prime righe.

e il foraggio, dal tesoro pubblico, e dalla parte della dodicesima, e dal *commerciarius* per il *dux* di Mesopotamia e da (quello di ?) Clysma per il *dux* della Palestina; che essi non ricevano niente altro, per alcun motivo.»

Ci sono due problemi, dal punto di vista della traduzione:

a) comprendere cosa si intenda esattamente con l'espressione ἐκ τοῦ μέρους τῆς δωδεκάτης.

b) interpretare il passaggio ἀπὸ τοῦ Κλύσματος come se in realtà fosse inteso ἀπὸ (τοῦ κομμερκιαρίου) τοῦ Κλύσματος «dal *commerciarius* di Clysma», ovvero in maniera più letterale «da Clysma».

Esplicitate queste difficoltà interpretative, ritengo sia più utile iniziare decisamente l'analisi complessiva del testo, affrontando di volta in volta i singoli passaggi controversi man mano che si presentano.

Ovviamente, il primo problema da cui partire, come già detto, è quello di chiarire in che consista la condizione particolare di cui sono fatti oggetto i *duces* nominati nell'editto. Anzitutto, è bene ribadire come i due casi possano essere considerati del tutto paralleli. Entrambi hanno un diritto che li differenzia dai loro colleghi: oltre a rifornirsi, come tutti gli altri, ὑπὲρ ἀννωνῶν καὶ καπίτων ἐκ τοῦ δημοσίου καὶ ἐκ τοῦ μέρους τῆς δωδεκάτης, ognuno di essi può attingere anche a delle risorse situate, come vedremo tra poco, al di fuori della provincia di loro competenza. Evidentemente, essi avevano qualche caratteristica particolare che giustificava questa eccezione.

Tuttavia, la corretta interpretazione della natura delle fonti di approvvigionamento 'tradizionali' non è automatica. È chiaro che i termini greci ἀννωνῶν e καπίτων sono gli equivalenti dei latini *annonae* e *capita*. Queste vanno prelevate dalla cassa definita δημόσιον.¹⁵ Per quanto riguarda la espressione ἐκ τοῦ μέρους τῆς δωδεκάτης, è stato fatto giustamente notare come la congiunzione καὶ inserita a separare ἐκ τοῦ δημοσίου da ἐκ τοῦ μέρους δωδεκάτης marchi la differenza tra due fonti di entrate distinte tra loro.¹⁶ La δωδεκάτη cui si fa qui riferimento dovrebbe essere identificata con la *duodecima annonarum pars*, tassa che i *duces militum* prelevavano dai redditi delle truppe limitanee, e la cui esistenza è attestata ancora nel tardo VI secolo almeno da Procopio.¹⁷

Proseguendo la lettura del testo, troviamo un altro punto di cesura, nuovamente introdotto da un καί: due *duces*, quello di Mesopotamia e quello di Palestina, possono prelevare parte del loro rifornimento, rispettivamente, ἀπὸ <τοῦ> κομ-

¹⁵ Il termine δημόσιον, fino al IV secolo d.C., traduce semplicemente il latino *publicum*, senza alcuna connotazione particolare. A partire dal V secolo, tuttavia, lo si trova usato per rendere tecnicamente la parola latina *fiscus*, che è il senso in cui va inteso anche in questo contesto. Per l'analisi dell'evoluzione semantica di questa parola, si vedano J. Lallemand, *L'administration civile de l'Égypte de l'avènement de Dioclétien à la création du diocèse (284-382)*, Bruxelles 1964, 78-80; e soprattutto l'esautivo lavoro di R. Delmaire, *Largesses sacrées et res privata*, Roma 1989, 15-17.

¹⁶ W. Brandes, *Finanzverwaltung in Krisenzeiten*, Frankfurt am Main 2002, 258.

¹⁷ Procop. *Anec.* 24, 1. Anche in questo caso, seguo la convincente interpretazione fornita da Brandes, *Finanzverwaltung*, cit., 258-259. Si veda anche Sartre, *Bostra*, cit., 117-118.

μερκιαρίου (τὸν ἐν Μεσοποταμία) e ἀπὸ τοῦ Κλύσματος (τὸν ἐν Παλαιστίνη). Almeno uno dei due *duces*, quello di Mesopotamia, trae certamente proventi da un non meglio precisato *commerciarius*.¹⁸ Più spinoso interpretare correttamente il caso del *dux Palaestinae*: il testo, come è già stato accennato in precedenza, mostra in questo punto una certa ambiguità, non fornendo la certezza che un *commerciarius* fosse di stanza anche a Clysma. Appare chiaro, a questo punto, come sia fondamentale capire cosa si nasconde dietro il termine *commerciarius*.

Si tratta di una figura creata, molto probabilmente, proprio da Anastasio, sotto il cui regno appare per la prima volta nella nostra documentazione. La più antica testimonianza databile con precisione è, infatti, quella di Malalas che racconta come l'imperatore, nel 507, per risolvere i gravi problemi della città di Antiochia, abbia affidato la carica di *comes Orientis* (κόμης ἀνατολῆς) all'*ex-commerciarius* Procopio.¹⁹ Le uniche altre due testimonianze che riguardino questa figura, comprese in un orizzonte cronologico non posteriore agli inizi del VII secolo, sono l'editto di Anastasio qui oggetto di esame e un passo di Giovanni Mosco, in cui si ricorda un *commerciarius* di Tiro, ingiustamente accusato di dilapidare i beni a lui affidati.²⁰

Ad oggi, gli studiosi non sono giunti ad interpretare la genesi e le funzioni di questa figura in maniera concorde. Sarebbe molto complesso ripercorrere nel dettaglio la storia degli studi in merito alla questione. Tuttavia, non si può ignorare il problema, se si vuole proporre una convincente interpretazione del testo in esame. Potremmo sinteticamente ricordare come il primo ad occuparsi del problema fu il Millet, il quale ipotizzò che i *commerciarii* fossero stati inizialmente dei mercanti che operavano per conto dello Stato, facendosi carico di gestire il commercio della seta dalle frontiere orientali dell'impero, ed ereditando in tutto le funzioni del *comes commerciorum*.²¹ Solo dopo, a partire dal VII secolo, essi

¹⁸ L'esatta natura della figura del *commerciarius* sarà analizzata *infra*. In questo momento mi preme sottolineare come non debba essere considerato sorprendente che un *dux* potesse esigere delle imposte da un funzionario che, come il nome chiaramente denuncia, era coinvolto con il commercio estero. La situazione è analoga, per esempio, a quanto accadeva nell'Ellesponto e nel Bosforo, dove, sempre sotto Anastasio, le navi che attraversavano lo stretto erano tenute a pagare un'imposta alla flotta imperiale, che in cambio garantiva protezione. Si veda Stein, *Histoire du bas-empire*, II, cit., 196-197.

¹⁹ Io. Mal. p. 396 (ed. L. Dindorf, Bonnae 1831): Τοῦ τῶν δὲ γνωσθέντων τῶ αὐτῶ Ἀναστασίῳ βασιλεῖ, προηγάγετο κόμης ἀνατολῆς τὸν ἀπὸ κομμερκιαρίων Προκόπιον τὸν Ἀντιοχέα.

²⁰ Io. Mosch. *Pratum spirituale*, PG, 87/3, 186, col. 3064 A. In realtà, H. Antoniadis-Bibicou, *Recherches sur le Douanes à Byzance*, Paris 1963, 158, n. 1, inseriva anche un'altra fonte tra quelle pertinenti a questo periodo, il papiro BGU III 972, in cui si legge: (Ἀὐρηλίῳ) Διοσκόρῳ γραμματεῖ ἔθνοϋς) Βλεμμέου ἀπὸ κομμερκίων (v...) La studiosa proponeva di correggere l'ultima parte in ἀπὸ κομμερκιαρίων). Tuttavia, la correzione non è giustificabile paleograficamente.

²¹ Il *comes commerciorum* è una figura attestata a partire dal IV secolo, in una legge (CJ IV 40, 2) databile tra il 383 e il 392 (si veda a tal proposito O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919, 124), ma che fa riferimento a disposizioni già stabilite in precedenza. Il *comes commerciorum* era a capo dei *commercii* disposti in determinati punti lungo la frontiera. In Oriente, è attestato un unico *comes commerciorum per Orientem et Aegyptum* (Not. Dig. Or. XIII 6-7). Oltre a fungere da supervisore generale sul commercio dall'estero, era l'unico autorizzato a comprare

avrebbero assunto anche la funzione di esattori d'imposta.²² La teoria del Millet fu sostanzialmente accettata da tutti gli studiosi che negli anni successivi si occuparono del problema.²³

Successivamente, la Antoniadis-Bibicou, partendo ancora una volta dalla tesi del Millet, sostenne che i *commercarii* avessero avuto compiti di esattori di imposta sulle merci in circolazione fin dal momento della loro creazione, basando, tra l'altro, la sua ipotesi proprio sulla sua analisi dell'editto di Anastasio.²⁴

A partire dagli anni '80, la questione venne ripresa da altri autorevoli studiosi. Oikonomides in qualche modo tornò alle posizioni precedenti alla Antoniadis-Bibicou, accettando l'ipotesi di 'derivazione' dei *commercarii* dai *comites commerciorum*, sostenendo che i primi non fossero null'altro che una sorta di evoluzione naturale dei secondi, ma proponendo che il ruolo svolto originariamente dai *commercarii* fosse quello di imprenditori privati, e che avrebbero ricevuto in appalto dall'imperatore il diritto di vendere alcuni prodotti, tra cui la seta. D'altra parte, lo studioso immaginava che successivamente (a partire dal VII secolo) questa figura potesse aver assunto le funzioni di un vero e proprio agente doganale.²⁵ Oikonomides ipotizzava che il termine greco *κομμερκιάριος* non fosse altro che la 'volgarizzazione' del latino *comes commerciorum*.²⁶

Nettamente diversa la posizione espressa pochi anni dopo dal Delmaire. A suo giudizio, il fatto che i *commercarii* avessero dei fondi a loro disposizione non obbligava a ritenere che essi avessero mai avuto compiti di natura fiscale. Si trattava, piuttosto, di 'magazzinieri' imperiali, «des courtiers privilégiés chargés des achats

seta dai mercanti forestieri. Per le attestazioni di carattere giuridico, oltre al già citato *CJ* IV 40, 2 (fine IV secolo), vanno ricordate anche IV 63, 6 (inizi V); I 52, 1 (anno 439). Si vedano Lallemand, *L'administration civile*, cit., 143-144; K. Stock, *Comes commerciorum. Ein Beitrag zur spättrömischen Verwaltungsgeschichte*, «Francia» 6, 1978, 599-609; Delmaire, *Largesses sacrées* cit., 283-285; A.D. Lee, *Information and Frontiers: Roman Foreign Relations in Late Antiquity*, Cambridge 1993, 63.

²² G. Millet, *Le sceaux des commerciaires byzantins*, in *Mélanges G. Schlumberger*, II, Paris 1924, 303-327.

²³ G. Rouillard, *Les taxes maritimes et commerciales d'après les actes de Patmos et de Lavra*, in *Mélanges Ch. Diehl*, I, Paris 1930, 283; V. Laurent, *Sceaux byzantins inédits*, *ByzZ* 33, 1933, 335, n. 1; Stein, *Histoire du Bas-Empire*, II, cit., 214-215; Id., *Rec. à l'administration civile de l'Égypte byzantine*, «Gnomon» 6, 1930, 414; J. Karayannopoulos, *Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates*, München 1958, 164-165.

²⁴ Antoniadis-Bibicou, *Recherches*, cit., 158-164, in particolare 164: «ils (scil. les commerciaires) ont été chargés dès début, d'une part, des fonctions des *comites commerciorum* et, d'autre part, de la perception – soit directement, soit au moyen de leurs collaborateurs – des taxes frappant la circulation et la vente des marchandises». L'opinione della studiosa francese è accettata anche da J. Durliat, *Taxes sur l'entrée des marchandises dans la cité de Carales-Cagliari à l'époque byzantine*, *DOP* 36, 1982, 8 e soprattutto da M. Sartre nel suo commentario, *Bostra*, cit., 117-118, il quale, pur dichiarando di rifarsi alla definizione di Stein, accetta, di fatto, anche la versione della Antoniadis-Bibicou, quando ammette che il *commercarius* avesse funzione di ispettore di dogana.

²⁵ N. Oikonomides, *Silk Trade and Production in Byzantium from the Sixth to the Ninth Century: the Seals of Kommerkiarioi*, *DOP* 40, 1986, 33-53, particolarmente 34-35. Opinione ripresa da A.E. Laiou, *Exchange and Trade, Seventh-Twelfth Centuries*, in Ead. (ed. by), *The Economic History of Byzantium: from the Seventh through the Fifteenth Century*, Washington DC 2002, 706.

²⁶ N. Oikonomides, *Silk Trade*, cit., 35.

au nom de l'empereur dans les *commercia* et de la gestion de ces produits».²⁷ Lo studioso francese, in questo modo, rigettava completamente l'ipotesi che i *commercarii* potessero essere considerati degli agenti doganali. È interessante notare come anche il Delmaire adombrasse l'ipotesi di una volgarizzazione del titolo latino *comes commerciorum* in *κομμερκιάριος*.²⁸

Da ultimo, è tornato sulla questione in anni più recenti il Brandes, il quale ha sostenuto che i *commercarii* sarebbero stati funzionari fiscali incaricati di percepire il prelievo in natura da parte della popolazione, stoccarlo nelle loro *ἀποθήκαι* e distribuirlo all'esercito.²⁹

Non si può aver qui la presunzione di giungere a conclusioni definitive su un tema talmente complesso (cosa che, peraltro, esula in ogni caso dagli obiettivi di questo lavoro). Tuttavia, è necessario prendere una posizione nel dibattito, per poter affrontare adeguatamente il prosieguo dell'analisi.

Proverò a partire dai punti che mi sembrano maggiormente sicuri. In primo luogo, è effettivamente evidente che vi dovesse essere un rapporto abbastanza stretto tra i *comites commerciorum* e i *commercarii*: i primi scompaiono dalla nostra documentazione dopo l'apparizione dei secondi. Che i *commercarii*, inoltre, avessero a che fare con l'importazione di merci dall'estero pare, a mio giudizio, un altro punto incontestabile. Oltre alla ubicazione geografica di questi funzionari (attestati sempre in luoghi connessi con il commercio internazionale), in questa fase cronologica è fondamentale la testimonianza di una Novella (probabilmente) giustiniana, citata come fonte da tutti gli studiosi che si sono occupati del problema.³⁰ Il testo, intitolato *Περὶ Μετάξεως*, regola la vendita e l'acquisto della seta all'interno dell'Impero, attività che deve essere gestita unicamente dal *commercarius*, unico ad averne il diritto. Il provvedimento giustiniano ricorda da vicino quello, cui si è fatto già riferimento, dell'epoca degli imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio, riferito al *comes commerciorum*, descritto a sua volta come l'unico autorizzato a commerciare seta.³¹ Comunque si voglia interpretare nel dettaglio le informazioni ricavabili dalla novella, non si può negare che essa sia una prova determinante del coinvolgimento del *commercarius* nel commercio internazionale, di cui la seta era certamente il prodotto più importante. Questo particolare aumenta fortemente le analogie tra le figure del *comes commerciorum* e del *commercarius*.

L'insieme di queste considerazioni rende plausibile una interpretazione di tipo più 'tradizionale' della figura del *commercarius* (sulla scia, in sintesi, di Millet,

²⁷ Delmaire, *Largesses sacrées*, cit., 297.

²⁸ Delmaire, *Largesses sacrées*, cit., 294.

²⁹ Brandes, *Finanzverwaltung*, cit., 239-255; posizione ribadita recentemente in Id., *Georgios ΑΠΘ ΠΑΤΩΝ und die Kommerkiariersiegel*, in C. Ludwig (hrsg. von), *Siegel und Siegler. Akten des 8. Internationalen Symposions für Byzantinische Sigillographie*, Frankfurt am Main 2005, 31-47.

³⁰ Imp. Iustiniani PP. A., *Novellae*, ed. C.E. Zachariae von Lingenthal, II, Leipzig 1881, 293. Sulla precisa datazione della novella non c'è sicurezza: l'editore la attribuiva al regno di Giustiniano I, e questa ipotesi è ancora oggi accettata dalla maggioranza degli studiosi.

³¹ *CJ* IV 40, 2: *Comparandi serici a barbaris facultatem omnibus, sicut iam praeceptum est, praeter comitem commerciorum etiamnunc iubemus auferri*.

Antoniadis-Bibicou e Oikonomides), tendendo a scartare, invece, le ipotesi del Delmaire e, soprattutto, del Brandes. Come si accennava in precedenza, le ipotesi di Millet, Antoniadis-Bibicou e Oikonomides hanno una serie di punti in comune: l'interpretazione del rapporto di derivazione dal *comes commerciorum* al *commercarius*; l'attribuzione a quest'ultimo, almeno a partire dal VII secolo, di compiti di natura fiscale; il suo coinvolgimento diretto nei traffici internazionali. L'unico nodo da sciogliere è se esso abbia avuto in realtà fin dall'inizio funzioni di esattore fiscale (come vorrebbe la Antoniadis-Bibicou), ovvero se questa caratteristica si sia sviluppata solo a partire dal VII secolo (secondo le tesi di Millet e Oikonomides). Le poche fonti a nostra disposizione per il VI secolo³² non consentono, a mio avviso, di propendere decisamente per alcuna delle due soluzioni. Ciò che conta in questa sede, però, è la possibilità di affermare che il *commercarius*, a prescindere dalle sue specifiche funzioni, avesse certamente dei fondi a sua disposizione, parte dei quali, come abbiamo visto, doveva cedere al *dux*.

Chiusa la parentesi sulla genesi e la natura di questi funzionari, vediamo ora come i *commercarii* in questione potessero interagire con il *dux* di Mesopotamia ed, eventualmente, quello di Palestina.

L'editto, come si è già avuto modo di segnalare, si limita a ricordare che il *dux* di Mesopotamia deve prelevare parte delle sue rendite da un *commercarius*, sulla cui ubicazione nulla viene detto. Probabilmente doveva risultare scontata. Questo particolare ha indotto la maggior parte degli studiosi a fare una serie di deduzioni: evidentemente, in quest'epoca, non c'era che un solo *commercarius* nella diocesi orientale, così come in precedenza c'era stato un solo *comes commerciorum*.³³ Ciò comporterebbe due conseguenze: la prima, che non potesse esistere contemporaneamente un altro *commercarius*, ubicato a Clysma; la seconda, che il *commercarius* collegato al *dux Mesopotamiae* avesse la sua sede nella medesima provincia, da cui avrebbe controllato gli scambi internazionali e in più, in maniera del tutto logica, avrebbe dovuto passare parte dei suoi profitti al *dux*.³⁴

Tuttavia, questa ricostruzione complessiva non tiene conto di alcuni particolari, a mio avviso, non trascurabili.³⁵ È certamente ragionevole l'ipotesi che, mancando dettagli di ogni genere sul *commercarius* subordinato al *dux* di Mesopotamia, si tratti con ogni probabilità dell'unico attivo nella diocesi orientale. Tuttavia, non si dovrebbe mai dimenticare che quello su cui oggi noi ragioniamo non è il testo originale dell'editto, ma un suo riassunto, destinato ad essere esposto in una provincia (quella di Arabia), per la quale non valevano le disposizioni particolari riportate nel primo paragrafo dell'editto. Non si può escludere, quindi, che il testo sia particolarmente stringato in questo punto.

³² Per le quali si veda *supra*.

³³ Si veda, a tal proposito, soprattutto Brandes, *Finanzverwaltung*, cit., 239-255 e quanto già detto *supra*, a n. 21.

³⁴ Antoniadis-Bibicou, *Recherches*, cit., 159.

³⁵ Si tralascia per il momento il problema della eventuale presenza di un *commercarius* a Clysma, che sarà affrontato estesamente *infra*.

Pur accogliendo, in ogni caso, l'interpretazione testé ricordata, tenderei ad escludere che il *commercarius* potesse avere sede nella provincia di Mesopotamia. In primo luogo, perché non avrebbe senso riportare nell'editto come eccezionale il caso di un *dux* che preleva imposte da un funzionario della sua stessa provincia. Ma c'è un secondo motivo, ancora più stringente. S'è visto in precedenza come tra le funzioni che possiamo attribuire con certezza ai *commercarii* vi fosse quella di sovrintendere al commercio con l'estero e alla compravendita della seta. Ora, al passaggio tra V e VI secolo (e da almeno cent'anni prima) il posto più indicato per svolgere un lavoro del genere non si trovava nella provincia di Mesopotamia, bensì nella vicina Osroene, ove esisteva l'unico luogo autorizzato (sul versante romano) per il commercio con i Persiani, almeno a partire dall'accordo siglato tra le due compagini statali nel 408-409:³⁶ Callinicum (corrispondente alla odierna Raqqa).³⁷

Questa situazione persisté fino alla pace siglata da Giustiniano I con i Sasanidi, nel 562,³⁸ data in cui fu aperta al commercio sul confine mesopotamico, dopo decenni di richieste persiane in tal senso, anche la città-fortezza di Dara, costruita dall'imperatore Anastasio tra il 505 e il 507.³⁹

Se si accetta l'ipotesi dell'ubicazione del *commercarius* a Callinicum, resta da spiegare a che titolo il *dux* della Mesopotamia potesse trarre da questi parte del suo approvvigionamento. Il Sartre liquidava la questione senza attribuirle eccessiva importanza. Il motivo era semplicemente che «le commerce par Nisibis était beaucoup plus important que celui qui se faisait dans la vallée de l'Euphrate».⁴⁰

Bisogna tuttavia riconoscere che, con ogni probabilità, Sartre ha correttamente individuato il punto nodale della questione, cioè il ruolo di Nisibis nel commercio lungo il confine mesopotamico. Fin dal tempo del trattato di pace stipulato tra Diocleziano e Narsete, nel 299, Nisibis era stato l'unico luogo, sul lato romano, ove fosse autorizzato il commercio con la Persia.⁴¹ Questa situazione durò per più

³⁶ Testo conservato in *CJ* IV 63, 4. Si veda anche *infra*.

³⁷ L'intuizione è da attribuirsi a Sartre, *Bostra*, cit., 115.

³⁸ Menan. *Excerpta* pp. 360-361 (ed. I. Bekker-B.G. Niebhur, Bonnae 1829) (= ed. Blockley, Liverpool, fr. 6,1 rr. 332-336): Εἰς διευκρίνησιν, ὥστε τοὺς Σαρακηνούς καὶ τοὺς ὀποιουσοῦν βαρβάρους ἐμπούρους ἑκατέρως πολιτείας μὴ διὰ ξένων ἀτραπῶν ποιῆσθαι τὰς πορείας, μᾶλλον μὲν οὖν διὰ τῆς Νισίβειος καὶ τοῦ Δάρας, μήτε μὴν ἔνευ κελεύσεως ἀρχικῆς λέναι κατὰ τὴν ἀλλοδαπὴν. Si veda anche A.A. Vasiliev, *Justin the First*, Cambridge 1950, 359-360.

³⁹ La costruzione di Dara sulla frontiera, a soli diciotto chilometri da Nisibis, ebbe una notevole importanza strategica, in quanto colmava un vuoto difensivo ormai cronico, risalente alla perdita romana proprio di quella piazzaforte nel 363 (su cui cfr. *infra*): a tal proposito, si veda G. Greatrex, *Rome and Persia at war, 502-532*, Liverpool 1998, 120-122. Questa importanza nella coscienza dei contemporanei è attestata dall'abbondante celebrazione degli storiografi: Jos. Styl. *Chron.* 90; Evagr. h.e. III 37; Ps.-Zachar. h.e. VII 6; Theod. Lect. h.e. 157; Procop. *Bell. Pers.* I 10; Procop. *De Aedificiis* II 1; Marcell. *Comes Chron.* a. 518; Io. Nikiu *Chron.* 89.

⁴⁰ Sartre, *Bostra*, cit., 115.
⁴¹ L'unica fonte antica che ci conserva in dettaglio tutti i punti del trattato è Petr. Patric. fr. 14 (FHG IV 189). Per la narrazione della campagna di Galerio e Diocleziano contro i Persiani, si vedano anche Aur. Vict. *Lib. de Caes.* 39, 34-36; Eutr. IX 25. Tra le opere moderne si vedano: R.C. Blockley, *East Roman foreign policy*, Leeds, 1992, 5-7; F. Millar, *The Roman Near East*, London 1993, 178; C. Badel e A. Béranger, *L'empire romain au III^e siècle après J.-C.*, Paris 1998, 59-61; P. Southern, *The Roman Empire from Severus to Constantine*, London-New York 2001, 151 e 243-244.

di sessant'anni, fino al 363, anno della sfortunata spedizione di Giuliano, chiusa con la completa disfatta romana, cui fece seguito l'umiliante pace conclusa da Giovanni con Shapur II, tra le cui clausole la più gravosa e odiosa fu, a giudizio unanime di tutte le fonti, proprio la consegna di Nisibis in mano persiana.⁴² Ovviamente, tutto ciò non poté non avere pesanti conseguenze sulla gestione del commercio nell'area, visto il ruolo che fino a quel momento aveva svolto la città.

I termini dell'accordo del 363 restarono in vigore sostanzialmente immutati almeno fino al 408-409, quando un nuovo trattato fu stipulato tra Teodosio II e Yezdegerd I,⁴³ nel quale si precisava che gli unici punti in cui erano consentiti scambi commerciali tra i due imperi erano Artaxata e Nisibis sul lato persiano, e Callinicum su quello romano.⁴⁴

Ad una attenta lettura, però, il testo del trattato del 408-409, nel limitare la possibilità di effettuare scambi commerciali solo all'interno di queste tre città, sembra fare riferimento ad una prassi già consolidata, per cui è ipotizzabile che la sostituzione di Nisibis con Callinicum quale frontiera doganale sul lato romano fosse stata effettuata molto precocemente, forse negli anni immediatamente successivi al trattato di Gioviano, o comunque entro la fine del IV secolo.⁴⁵ Questo scenario era ancora attuale nel momento in cui Anastasio salì al trono di Costantinopoli.

Ciò premesso, parrebbe, a mio avviso, abbastanza chiaro il motivo per cui il *dux* della Mesopotamia potesse avanzare dei diritti su parte degli introiti del *commercarius* di Callinicum: evidentemente, la misura era stata presa per compensare il *dux* della perdita dei cospicui proventi derivanti dal controllo commerciale del confine romano-persiano. Ovviamente, questa disposizione risaliva ad epoca ben anteriore rispetto ad Anastasio,⁴⁶ ma sotto il suo regno si sentì, in qualche modo,

⁴² Il contraccolpo psicologico della perdita di Nisibis per i contemporanei fu enorme, e ne restò traccia negli autori bizantini fino in epoca molto avanzata, sicché sarebbe quasi impossibile citare tutte le fonti che hanno trattato l'argomento. Si vedano, solo a titolo d'esempio, Amm. Marc. xxv 9, 3; Ephrem Syrus *Hymni contra Julianum* II 15-22 e 27; *Epit. de Caes.* 43; Eutr. x 16, 1-2; Zos. III 33, 5; Jos. Styl. Chron. 7; Io. Mal. pp. 335-337 (ed. Dindorf); Agath. Hist. IV 25, 6-7; Io. Zonar. XIII 14, 6. Si vedano anche M.H. Dodgeon e S.N.C. Lieu, *The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars*, AD 226-363, London-New York 1991, 231-274; G. Greatrex e S.N.C. Lieu, *The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars Part II*, AD 363-630, London-New York 2002, 1-19.

⁴³ Socr. h.e. VII 8; Soz. h.e. IX 4.

⁴⁴ CJ IV 63, 4: *Mercatores tam imperio nostro quam Persarum regi subiectos ultra ea loca, in quibus foederis tempore cum memorata natione nobis convenit, nundinas exercere minime oportet, ne alieni regni, quod non convenit, scrutentur arcana. Nullus igitur posthac imperio nostro subiectus ultra Nisibin Callinicum et Artaxata emendi sive vendendi species causa proficisci audeat nec praeter memoratas civitates cum Persa merces existimet commutandas: sciente utroque qui contrahit et species, quae praeter haec loca fuerint venumdatae vel comparatae, sacro aenario nostro vindicandas et praeter earum ac pretii amissionem, quod fuerit numeratum vel commutatum, exilit se poenae sempiternae subdendum. Non defutura contra iudices eorumque apparitores per singulos contractus, qui extra memorata loca fuerint agitati, triginta librarum auri condemnatione, per quorum limite ad inhibita loca mercandi gratia Romanus vel Persa commeaerit [...].*

⁴⁵ Non è forse inutile ricordare come già Ammiano Marcellino (XXII 3, 7), in anni di poco posteriori alla pace del 363, descriva la «ricchezza dei commerci di Callinicum».

⁴⁶ Non a caso nel testo dell'editto, a introdurre l'elenco delle disposizioni dell'imperatore, troviamo la formula κατὰ τὸ ἀρχαῖον ἔθος, segno che si tratta di una prassi già consolidata. Si veda, a tal proposito, Sartre, *Bostra*, cit., 114. Ovviamente, in origine non era il *commercarius* a doversi fare

di doverla ribadire. Su questo aspetto si ritornerà *infra*, essendo dapprima necessario discutere la posizione di Clysmā e del *dux* di Palestina: l'ultimo punto dolente delle prime righe dell'editto.

Il problema preliminare, già enunciato durante la presentazione del testo, è tradurre correttamente l'espressione ἀπὸ τοῦ Κλύσματος. Alcuni studiosi hanno interpretato il passaggio come se fosse in realtà sottinteso ἀπὸ (τοῦ κομμερκιαρίου) τοῦ Κλύσματος, trovando in questo la conferma che anche a Clysmā fosse presente il nuovo funzionario.⁴⁷ D'altra parte, c'è stato chi ha preferito interpretare il testo in maniera più letterale, escludendo conseguentemente la presenza di un *commercarius*.⁴⁸ Fermo restando il discorso già fatto in precedenza, sulla particolare stringatezza del testo in questo punto, ritengo sia più prudente atternersi ad una traduzione letterale. Nella interpretazione complessiva si cercherà qui una soluzione che spieghi il legame tra il *dux* di Palestina e la città di Clysmā, a prescindere dalla presenza di un funzionario quale il *commercarius*.

Il dato che emerge in maniera incontestabile dal testo dell'editto, comunque lo si voglia tradurre, è che il *dux Palaestinae* traeva parte del suo approvvigionamento da una città, Clysmā, situata al di fuori dei confini della sua provincia, nella *Augustamnica II*, facente capo alla diocesi d'Egitto.⁴⁹ Questo particolare colpì molto il Sartre, il quale, sottolineando nella sua analisi l'importanza di Clysmā nel contesto dei commerci romani nel Mar Rosso,⁵⁰ riteneva sorprendente che un

carico di questa incombenza, perché, come detto, questa figura fu creata solo sotto Anastasio. La cosa che a mio avviso pare più probabile è che fosse proprio il *comes commerciorum* incaricato di questa redistribuzione. Una suggestione in tal senso è fornita dal già citato CJ IV 40, 2, che stabilisce che solo il *comes commerciorum* potesse acquistare e vendere seta. Significativamente, questa disposizione è indirizzata proprio al *dux* di Mesopotamia, Cariobaude.

⁴⁷ A favore di questa interpretazione Stein, Antoniadis-Bibicou, Sartre, Mayerson.

⁴⁸ In particolare Oikonomides, Delmaire, Brandes.

⁴⁹ Hierokles, *Synekdemos*, 728, 7 (ed. Burchardt, p. 45).

⁵⁰ Vorrei segnalare fin d'ora, tuttavia, come, a mio avviso, Sartre (*Bostra*, 115 e n. 6) abbia attribuito un'importanza decisamente eccessiva a Clysmā, arrivando ad asserire che esso fosse l'unico porto autorizzato a commerciare con l'India. Questa affermazione è esplicitamente fatta risalire a Vasiliev, *Justin*, cit., 364-365, il quale, in realtà, non pare avesse espresso esattamente questa stessa opinione. Egli, infatti, nella sua monografia, elaborò un quadro dei commerci bizantini nell'area del Mar Rosso, sotto il regno di Giustino I. Nel corso della trattazione, il Vasiliev citò una serie di fonti pertinenti a quel periodo storico, tra cui Pietro Diacono, il quale, in un luogo del suo *Liber de Locis Sanctis* (CCSL 175, 101), redatto nel XII secolo, affermava proprio che Clysmā era l'unico porto autorizzato a commerciare con l'India: *Clesma autem ipsa in ripa est, id est super mare; nam portus mittit ad Indiam vel excipit venientes naves de India; alibi enim nusquam in Romano solo accessum habent naves de India nisi ibi. Naves autem ibi et multae et ingentes sunt; quia portus famosus est pro advenientibus ibi mercatoribus de India. Nam et ille agens in rebus, quem logotetem appellant, id est, qui singulis annis legatus ad Indiam vadit iussu imperatoris Romani, ibi ergo sedes habet, et naves ipsius ibi stant.* La pertinenza della testimonianza di Pietro Diacono al periodo oggetto di interesse è data dal fatto che, con ogni probabilità, questo passo fu elaborato a partire da una porzione per noi perduta del ben più noto resoconto di Egeria, composto verosimilmente poco prima della metà del VI secolo (sulla questione si rimanda all'ottima analisi presentata da Brandes, *Finanzverwaltung*, cit., 614-621). In realtà, tanto l'archeologia, quanto le fonti letterarie di VI secolo, non confermano in alcun modo questa visione che privilegia eccessivamente Clysmā, facendone addirittura l'unico porto in rapporti commerciali con l'India. Ad esso

porto così ricco dovesse essere costretto a cedere parte dei suoi proventi al *dux* di una provincia diversa da quella di appartenenza.⁵¹

Una prima ipotesi potrebbe essere che il porto di Clysmā fosse particolarmente ricco, essendo un luogo deputato alla riscossione di tasse sulla merce di importazione. Per questo motivo, esso avrebbe potuto rifornire tranquillamente due province, piuttosto che una. Questa ricostruzione, tuttavia, pare ben poco convincente.⁵²

Di particolare interesse la soluzione proposta dal Sartre. Egli partiva dal presupposto che, se il *dux* della Palestina poteva appropriarsi di parte dei proventi di Clysmā, evidentemente i due dovevano condividere, in qualche modo, la giurisdizione di un territorio. Questo punto di contatto era individuato nell'isola di Iotabe, che le fonti antiche dicono essere nel golfo di Aila (moderna 'Aqaba, in Giordania).⁵³ Qui si riscuotevano le tasse doganali sulle merci di importazione dall'India. Sartre assumeva che l'isola potesse essere certamente identificata con la moderna Tirān, proprio all'ingresso del Golfo di 'Aqaba:⁵⁴ le navi provenienti dall'India vi avrebbero fatto uno scalo intermedio, prima di raggiungere Clysmā o Aila, le loro destinazioni finali. Da questa circostanza si dedurrebbe che Clysmā (o meglio, il *commerciarius* di Clysmā, nella ricostruzione del Sartre) dovesse avere un 'diritto di controllo' su Iotabe, incassando parte delle tasse che ivi si esigevano, per poi riversarne una percentuale al *dux* di Palestina. Questa situazione durò soltanto fino al 473, quando Iotabe era ancora effettivamente sotto il controllo romano. Sartre concludeva l'esposizione della sua teoria affermando che era impossibile stabilire, però, se l'editto fosse antecedente o posteriore al 498, data della

vanno aggiunti almeno Aila e Iotabe, nel Nord del Mar Rosso, e, in misura minore, Berenice, a Sud. Si vedano: Stein, *Histoire*, II, cit., 215; N. Pigulewskaja, *Byzanz auf den Wegen nach Indien*, Amsterdam 1969, 244-245; S. Sidebotham, *Roman Policy in Erythra Thalassa, 30 BC-AD 217*, Leiden 1986, 49 e 57; P. Mayerson, *The Port of Clysmā (Suez) in transition from Roman to Arab rule*, JNES 55, 1996, 119-126; Id., *Egeria and Peter the Deacon on the Site of Clysmā (Suez)*, JARCE 33, 1996, 61-64. Su cosa poi le fonti bizantine intendessero realmente per India (argomento di un certo interesse, ma che non si può prendere in considerazione in questa sede) si rimanda alle ottime sintesi di P. Mayerson, *A Confusion of Indias: Asian India and African India in the Byzantine sources*, JAOS 113, 1993, 169-174 (= Id., *Monks, Martyrs, Soldiers and Saracens*, New York 1994, 361-366); P. Schneider, *L'Éthiopie et l'Inde: interférences et confusions aux extrémités du monde antique*, Roma 2004, *passim*.

⁵¹ In realtà, a mio giudizio, anche il caso precedente, del *commerciarius* di Callinicum, è, come ho potuto argomentare *supra*, del tutto analogo: si trattava di una città che riforniva un *dux* di una provincia diversa dalla propria, fermo restando che certamente il caso di Clysmā è di interpretazione più complessa del precedente.

⁵² L'ipotesi è rigettata da Sartre (*Bostra*, cit., 116) perché ritenuta «poco conforme alla prassi della amministrazione bizantina».

⁵³ Non sarà forse inutile rimarcare come l'isola rientrasse con sicurezza nei confini della provincia di Palestina Salutaris (o Tertia), istituita alla fine del IV secolo d.C. Si vedano a tal proposito P. Mayerson, *Libanius and the Administration of Palestine*, ZPE 69, 1987, 251-260 (= Id., *Monks*, cit., 284-293); Id., *Justinian's Novel 103 and the Reorganization of Palestine*, BASOR 269, 1988, 65-71 (= Id., *Monks*, cit., 294-300); J. Sipilä, *Roman Arabia and the Provincial Reorganizations of the Fourth Century*, *MediterrAnt* 7(1), 2004, 317-348.

⁵⁴ In realtà, la precisa ubicazione dell'isola è a tutt'oggi ancora oggetto di discussioni. Si veda *infra*.

riconquista dell'isola: infatti, solo in quest'ultimo caso la disposizione di Anastasio avrebbe potuto avere un riscontro pratico, secondo la ricostruzione da lui proposta. Tuttavia, questo particolare non era giudicato importante: l'editto avrebbe fatto riferimento a un'organizzazione antica (κατὰ τὸ ἀρχαῖον ἔθος), che poteva essere in vigore anche solo in teoria.

Ritengo che il Sartre, chiamando in causa l'isola di Iotabe, per interpretare l'oscuro riferimento dell'editto, abbia colto sicuramente nel segno.⁵⁵ Tuttavia, non pare del tutto convincente la sua ricostruzione complessiva.

Da un lato, l'ipotesi di funzionamento del sistema di esazione doganale tra Iotabe e Clysmā non riposa, a mio avviso, su dati certi: ad esempio, da nessuna delle nostre fonti si può ricavare il dato che a Iotabe facessero uno scalo intermedio sia le navi dirette a Clysmā, sia quelle per Aila (dettaglio, questo, di notevole peso nella ricostruzione del Sartre). L'argomentazione si basa sul presupposto, come si accennava, che Iotabe sia identificabile certamente con l'isola di Tirān.⁵⁶ In realtà, si tratta di un problema di difficilissima risoluzione, allo stato attuale delle nostre conoscenze. Essenzialmente sono due le ipotesi prese finora in considerazione. Una parte degli studiosi, solo sulla base di una testimonianza di Procopio⁵⁷ (e senza il conforto di alcun dato archeologico), ha identificato Iotabe con la moderna isola di Tirān, che ha il vantaggio di essere a una distanza di circa mille stadi da Aila. Tuttavia, indagini archeologiche condotte a Tirān tra il 1956 e il 1957 non hanno portato alla luce alcuna testimonianza che possa far pensare a una frequentazione dell'isola in epoca antica; oltre a ciò, l'isola presenta caratteristiche ambientali poco favorevoli, essendo scarsamente provvista di acqua e costantemente battuta da venti ostili.⁵⁸ Si è provato, allora, ad identificare Iotabe con l'isola di Ġeziret Fira'un (peraltro a soli 17 km da Aila), sempre sulla base di dati provenienti da scavo archeologico.⁵⁹ In realtà, però, gli scavi a Ġeziret Fira'un hanno riportato alla luce solo resti di epoca mamelucca e crociata, per cui anche questa ipotesi dovrà essere scartata.⁶⁰ Ad oggi, dunque, l'ubicazione dell'isola resta assolutamente ignota.

D'altro canto, per tornare all'ipotesi del Sartre, non pare realistico immaginare che l'editto potesse fare riferimento a una situazione unicamente teorica. Sarebbe auspicabile provare a inserire il testo in maniera più coerente nel contesto politico e amministrativo dell'età di Anastasio. A tal fine, è indispensabile analizzare nel dettaglio la complessa e turbolenta storia di Iotabe.

Le fonti antiche ne fanno menzione esclusivamente in un lasso di tempo com-

⁵⁵ In effetti, questo aspetto della sua teoria non è stato contestato neppure da chi, come il Brandes, appare per altri versi piuttosto critico nei confronti della ricostruzione dello storico francese.

⁵⁶ Sartre, *Bostra*, cit., 116 e n. 4; ma l'identificazione di Iotabe con Tirān era già stata proposta dal Vasiliev (*Justin the first*, cit., 365-367).

⁵⁷ Procop. *Bell. Pers.* I 19, 3.

⁵⁸ B. Rothenberg - Y. Aharoni, *God's Wilderness: Discoveries in Sinai*, Toronto 1961, 162.

⁵⁹ Si vedano, a tal proposito, Rothenberg - Aharoni, *God's Wilderness*, cit., 80-86; R. Solzbacher, *Mönche, Pilger und Sarazenen: Studien zum Frühchristentum auf der südlichen Sinaihalbinsel*, Altenberge 1989, 178-181; Mayerson, *The Island of Iotabe*, cit., 3 (= Id., *Monks*, cit., 354).

⁶⁰ P. Mayerson, *The Island of Iotabe in the Byzantine Sources: A Reprise*, BASOR 287, 1992, 3 (= Id., *Monks*, cit., 354); Id., *A note on Iotabe and several other islands in the Red Sea*, ASOR 298, 1995, 33-35.

preso tra il 451 e il 536.⁶¹ Questo non vuol dire, è bene precisarlo, che al di fuori di tali limiti cronologici non esistesse alcuna comunità sull'isola, o che essa non gravitasse comunque nell'orbita romana: semplicemente, questo è l'unico periodo per cui disponiamo di una qualche documentazione.

Il primo autore a parlare dell'isola è il sofista Malco di Filadelfia, della cui opera abbiamo solo frammenti. Questi polemizza fortemente contro l'imperatore Leone per il suo atteggiamento troppo remissivo nei confronti dei nemici esterni allo Stato e riferisce di come, nel 473, il capo arabo Amorkesos sia riuscito a strappare Iotabe al controllo di Bisanzio:

ἐν δὲ τοῖς Πέρσαις ἦν ὁ Ἀμόρκεσος τοῦ Νομαλίου γένους· καὶ εἴτε τιμῆς οὐ τυγχάνων ἐν τῇ Περσίδι γῆ ἢ ἄλλως τὴν Ῥωμαίων χώραν βελτίω νενομικῶς, ἐκλιπὼν τὴν Περσίδα εἰς τὴν γείτονα Πέρσαις Ἀραβίαν ἐλαύνει, κἀντεῦθεν ὀρμώμενος προνομᾶς ἐποιεῖτο καὶ πολέμους Ῥωμαίων μὲν οὐδενί, τοῖς δὲ αἰεὶ ἐν ποσὶν εὕρισκομένους Σαρακηνούς· ἀφ' ὧν καὶ τὴν δύμαμιν αὖξων προῆει κατὰ μικρὸν. μίαν δὲ τῶν Ῥωμαίων παρεσπάσατο νῆσον Ἰοτάβην ὄνομα, καὶ τοὺς δεκατελόγους ἐκβαλὼν τῶν Ῥωμαίων αὐτὸς ἔσχε τὴν νῆσον, καὶ τὰ τέλη ταύτης λαμβάνων χρημάτων εὐπόρησεν οὐκ ὀλίγων ἐντεῦθεν.⁶²

«Fra i Persiani c'era un certo Amorkesos, della tribù di Nonalius: questi, o non avendo ricevuto confacenti onori in terra di Persia, o diversamente perché stimava migliore l'impero romano, abbandonò la Persia e andò in Arabia, confinante ai Persiani. Da qui movendo, fece imboscate e combattimenti non contro i Romani, ma contro i Saraceni nei quali sempre si imbatteva. Accrescendo le sue forze con loro, avanzò gradualmente. Egli catturò una delle isole dei Romani, di nome Iotabe, espellendo gli 'incaricati delle tasse' (δεκατελόγους) romani e tenne l'isola in suo potere e accumulò una notevole ricchezza, riscuotendo le tasse».

Dunque, Amorkesos sembra assumere un atteggiamento alquanto contraddittorio: prima sceglie di passare dalla parte dei Romani e poi si impossessa di una delle loro isole. In realtà, il vero scopo del saraceno è chiarito poche righe dopo, quando Malco afferma che ὁ αὐτὸς Ἀμόρκεσος τῶν πλησίον ἀφελόμενος κωμῶν ἐπεθύμει Ῥωμαίοις ὑπόσπονδος γενέσθαι καὶ φύλαρχος τῶν ὑπὸ Πετραίαν ὑπὸ Ῥωμαίοις ὄντων Σαρακηνῶν.⁶³ Pertanto, l'obiettivo di Amorkesos era di essere riconosciuto quale ὑπόσπονδος καὶ φύλαρχος, imponendo con la forza la sua alleanza a Leone. L'azzardo fu premiato dal successo, perché, come Malco ricorda polemicamente, l'imperatore concesse senza troppa difficoltà il titolo di φύλαρχος al capo saraceno,⁶⁴ a patto che questi accettasse di convertirsi alla religione cristiana.⁶⁵

⁶¹ F.M. Abel, *L'île de Jotabé*, «Revue Biblique» 47, 1938, 533-534: le due date che delimitano questo periodo sono quelle del Concilio di Calcedonia (451) e della Sinodo di Gerusalemme (536), ai quali partecipò un «vescovo di Iotabe».

⁶² Malch. fr. 1, 7-16 (ed. di R.C. Blockley, *The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire*, Liverpool 1983).

⁶³ Malch. fr. 1, 17-19.
⁶⁴ Sulla figura di Amorkesos in genere e sul significato della sua vicenda, nel contesto delle relazioni tra impero romano e tribù barbare alleate, si veda D.G. Letsios, *The Case of Amorkesos and the Question of the Roman Foederati in Arabia in the VIth Century*, in T. Fahd, *L'Arabie préislamique et son Environnement Historique et Culturel*, Actes du Colloque de Strassbourg 24-27 Juin 1987, Leiden 1989, 525-538. Interessante discussione sulla valenza del titolo di φύλαρχος durante l'epoca altobizantina in P. Mayerson, *The Use of the term Phylarchos in the Roman-Byzantine East*, ZPE 88, 1991, 291-295.

⁶⁵ Malch. fr. 1, 33-44. L'autore sottolinea anche come ad Amorkesos fu infine concesso non solo il controllo dell'isola, ma anche ἄλλας κώμας πλείονας.

Un particolare che è fondamentale ai fini della comprensione dell'episodio è che, fino all'arrivo di Amorkesos sull'isola, erano ivi presenti dei personaggi che Malco definisce usando un termine particolare, δεκατελόγοι. Si tratta di un sostantivo scelto non a caso, di uso non comune. Esso, insieme ad altri sostantivi di analoga derivazione come δεκατευτήριον, δεκατευτής, o il verbo δεκατεύειν, si trova attestato essenzialmente nelle fonti di v e vi secolo.⁶⁶ Essi fanno tutti riferimento alla riscossione di dazi doganali, e possono essere interpretati semplicemente come sinonimi di "doganiere", senza alcun riferimento ad una precisa percentuale (10%), che rappresenterebbe la quota da pagare.⁶⁷

Dunque, a Iotabe c'era una postazione doganale, dove degli addetti definiti δεκατολόγοι riscuotevano dazi su tutte le merci che entravano nell'impero. Questi funzionari statali furono allontanati da Amorkesos, allorché questi si insediò a Iotabe, impadronendosi anche dei proventi doganali, come ricordato da Malco: καὶ τὰ τέλη ταύτης λαμβάνων χρημάτων εὐπόρησεν οὐκ ὀλίγων ἐντεῦθεν.

In conclusione, la testimonianza di Malco attesta che:

1) Prima del 473,⁶⁸ l'isola rientrava nei domini dell'Impero Romano d'Oriente, che qui riscuoteva tasse doganali sulle merci di importazione estera, per mezzo di agenti definiti nel testo δεκατολόγοι.

2) A partire dal 473, l'isola divenne possesso di un φύλαρχος saraceno: ciò non comportò una completa fuoriuscita dell'isola dall'orbita politica dell'impero, ma, quel che più conta in questo contesto, essa smise di fornire il suo gettito fiscale, di cui si impadronì Amorkesos.

Il nome di Iotabe tornò agli onori della cronaca dopo circa un quarto di secolo, intorno al 498, quando, per iniziativa dell'imperatore Anastasio, l'isola fu riconquistata da Romanus, *dux* di Palestina. Teofane Confessore ci descrive l'episodio in un passo della sua *Chronographia*:⁶⁹ Romanus intraprese una campagna contro alcuni capi saraceni (Σκηνητοί, nel testo), che avevano compiuto scorrerie nella sua provincia.⁷⁰ La sua impresa fu coronata dalla riconquista di Iotabe e l'importanza dell'evento è sottolineato adeguatamente da Teofane:

⁶⁶ Si veda a tal proposito la ricca documentazione discussa da Antoniadis-Bibicou, *Recherches*, cit., 75-95.

⁶⁷ Ancora una volta, fondamentale resta il lavoro di Antoniadis-Bibicou, *Recherches*, cit., 92-95. Secondo la studiosa, in questo periodo la tassa che veniva imposta alle merci in entrata gravava per 1/8 del valore complessivo, e i funzionari addetti alla riscossione erano conseguentemente chiamati *octavarii*. Si veda, in ogni caso, anche l'interpretazione di Mayerson, *The Island of Iotabé in the Byzantine Sources: A Reprise*, cit., 3, il quale non fa riferimento al testo della Antoniadis-Bibicou, per cui parrebbe essere arrivato in maniera autonoma alla medesima conclusione: «The word [...] has no connection with the specific amount levied on cargoes coming into the port. [...] During this period, customs duties on imports and exports were charged at the rate of 12,5% – an eight (*octava*) of the value of the merchandise received or shipped».

⁶⁸ La testimonianza più antica sul possesso romano dell'isola risale al Concilio di Calcedonia (451 d.C.), per il quale è attestata la presenza di un vescovo proveniente da Iotabe. Si veda *supra*, n. 61.

⁶⁹ Per il testo di Teofane, l'edizione cui si fa riferimento è: K. De Boor, *Theophanis Chronographia*, Leipzig 1881.

⁷⁰ Theoph., p. 141, 1-11. Di devastanti incursioni di Arabi in Mesopotamia, Fenicia e Palestina in questo periodo ci parlano chiaramente anche Giovanni di Nikiu *Chron.* 89, 33, Cirillo di Scitopoli *Vita Abraami*, ed. E. Schwartz, p. 244 ed Evagrio *h.e.* III 36, il quale ricorda che gli Sceniti furono sconfitti

τότε καὶ τὴν νῆσον Ἰοτάβην, κειμένην ἐν τῷ κόλπῳ τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης καὶ ὑποτελῆ φόροις οὐκ ὀλίγοις ὑπάρχουσαν βασιλεῖ Ῥωμαίων, κατασχεθεῖσαν δὲ μεταξὺ ὑπὸ τῶν Σικηνιτῶν Ἀράβων, μάχαις ἰσχυραῖς ὁ Ῥωμανὸς ἠλευθέρωσεν, αὖθις τοῖς Ῥωμαίοις πραγματευταῖς δούς αὐτονόμως οἰκεῖν τὴν νῆσον καὶ τὰ ἐξ Ἰνδῶν ἐκπορεύεσθαι φορτία, καὶ τὸν τεταγμένον βασιλεῖ φόρον εἰσάγειν.⁷¹

«Allora Romano liberò con grandi battaglie l'isola di Iotabe, che si trova nel golfo del Mar Rosso e che era soggetta per non lievi tributi all'imperatore dei Romani, e che era stata in possesso nel frattempo degli Arabi Sceniti; la restituì ai mercanti romani perché vi vivessero secondo proprie leggi, importassero prodotti dall'India, e versassero l'imposta dovuta all'imperatore.»

Teofane pare avere ben chiaro che il vantaggio principale (se non l'unico) nell'aver riconquistato l'isola consisteva nell'aver riguadagnato all'impero un'importante fonte di gettito fiscale (φόροις οὐκ ὀλίγοις). Dopo il ristabilimento del potere imperiale, l'isola fu affidata a mercanti romani (Ῥωμαίοις πραγματευταῖς), che vivevano lì secondo un regime di semi-indipendenza (αὐτονόμως), ed avevano rapporti commerciali con l'India. Teofane, a conclusione del suo racconto, usa l'espressione: τὸν τεταγμένον βασιλεῖ φόρον εἰσάγειν. Questa notazione finale sintetizza in qualche modo lo scopo della spedizione di Romanus, ed è di particolare interesse: si sottolinea come l'imperatore in persona abbia tratto grande giovamento da questa impresa, ottenendone un regolare flusso di tasse.

Ora, è ben nota l'attenzione dell'imperatore Anastasio I nella gestione delle finanze statali. Egli fu, da un lato, un amministratore di rara ocularità e saggezza, nemico degli sprechi, deciso nella riscossione delle tasse dovute allo Stato. D'altro canto, come le fonti ci testimoniano abbondantemente, egli fu anche capace di mettere in atto significativi interventi per soccorrere economicamente regioni impoverite dalle carestie, dalle guerre o da catastrofi naturali,⁷² di promuovere un'intensa attività edilizia in molte città dell'impero,⁷³ nonché di realizzare manovre di alleggerimento della pressione fiscale sui cittadini. A tal proposito, la più celebre tra le disposizioni dell'imperatore fu certamente l'abolizione della *auri argentive lustralis collatio*, o *χρυσάργυρον*, la pesante tassa⁷⁴ istituita da Costantino

I,⁷⁵ che gravava ogni quattro anni⁷⁶ non solo sui commercianti, ma su tutti coloro che offrivano un qualche tipo di servizio e il cui compenso fosse in moneta, inclusi mendicanti e meretrici.⁷⁷ Anastasio la abrogò nel maggio del 498,⁷⁸ generando, a quanto pare, grande entusiasmo nei suoi sudditi.⁷⁹

XLVIII, 3415; P.Oxy. XLIX, 3480; P.Oxy. L, 3577; P.Oxy. LXIII, 4381. Di interesse particolare altre due testimonianze. In P.Oxy. LXIII, 4393 troviamo descritto il triste caso di una vedova che si rivolge al πατήρ πόλεως implorando di essere aiutata a raccogliere il denaro per pagare la tassa troppo esosa per le sue possibilità. Analogamente, Jos. Styl. Chron. 31 riferisce che i soli artigiani di Edessa dovevano pagare alla scadenza un quantitativo d'oro pari a 150 libbre (nel testo troviamo la parola LYTR', evidentemente prestito dal greco λίτραί, latino librae).

⁷⁵ Che l'istituzione della esosa tassa fosse da attribuire a Costantino non v'è alcun dubbio. Tuttavia il riconoscimento di questa poco lusinghiera paternità fu oggetto di una curiosa polemica già in antico. Il pagano Zosimo (II 38, 2), infatti, ne attribuì l'istituzione all'imperatore Costantino. Successivamente, il cristiano Evagrio (h.e. III 40; seguito anche da Niceforo Callisto, XVI 41, che ne riprende le argomentazioni) si scagliò polemicamente proprio contro Zosimo, accusandolo di faziosità contro il primo imperatore cristiano. Secondo Evagrio, infatti, il χρυσάργυρον sarebbe stato introdotto da un precedente imperatore, mentre Costantino si sarebbe limitato a riformare parzialmente questa istituzione. In epoca moderna, questa ipotesi fu accolta da C. Lécirvan, *L'origine de l'impôt dit lustralis collatio ou chrysargyre*, in *Mélanges Boissier*, Paris 1903, 331-334, il quale, sulla base di alcuni luoghi della *Historia Augusta*, attribuì l'istituzione della tassa a Severo Alessandro. Sull'argomento si vedano anche T. Damsholt, *Das Zeitalter des Zosimos. Euagrios, Eustathios und die Aufhebung des chrysargyron*, ARID 8, 1977, 89-102; Delmaire, *Largesses*, cit., 355; A. Baldini, *Evagrio versus Zosimo: considerazioni di storiografia a margine della 'questione costantiniana'*, *MediterrAnt* 7(1), 2004, 349-372.

⁷⁶ La tassa era riscossa ogni quattro anni. Tutte le nostre fonti, eccetto Libanio, parlano di una cadenza quadriennale: Zos. II 38, 2; Evagr. h.e. III 39; Niceph. Callist. h.e. XVI 40; Cedren., p. 627 B; Jos. Styl. Chron. 31. Si vedano Delmaire, *Remarques sur le chrysargyre*, cit., 120-129; Id., *Largesses*, cit., 358-359; Bagnall, *The Periodicity*, cit., 15-17 (= Id., *Egypt*, cit., 153-154); R. Delmaire, *Les Institutions du Bas-Empire Romain de Constantin à Justinien*, Paris 1995, 132.

⁷⁷ Significative, a tal proposito, le definizioni che le nostre fonti documentarie danno della tassa: in P.Oxy. XLIX, 3480; PSI XII, 1265; P.Lips. 64; P.Mich. inv. 3708 è indicata con la locuzione χρυσάργυρον πραγματευτικόν; in P.Lips. 34 v°; P.Ross. Georg. v, 27; e in Bas. Ep. 88 troviamo πραγματευτικόν χρυσίον; mentre in CTh XIII 4, 4, si usa l'espressione *collatio negotiatorum*, e in CTh XVI 2, 10, *negotiatorum dispendia*.

⁷⁸ Il testo dell'editto di abolizione si trova in Cj XI 1, 1-2, ma senza data. Nessuna datazione è parimenti fornita da Evagrio (h.e. III 39-41), Procopio di Gaza (*Panegyry*, 13), Prisciano di Cesarea (*De Laud. Anast. Imper. vv. 149-170*), nonostante che tutti ricordino l'avvenimento con parole di lode per l'imperatore. Zosimo (II 38) riporta erroneamente le data del 501, mentre Malalas (p. 398 Dindorf) la cita dopo un aneddoto verificatosi dopo il terzo consolato dell'imperatore (507), probabilmente confuso col secondo (498). Più precisa la data fornita da Cirillo di Scytopoli (*Vita Sabae* 54, ed. E. Schwartz, Leipzig 1939, 99), che colloca il provvedimento 13 anni prima la venuta del santo a Costantinopoli (avvenuta nel 512). Ma la datazione esatta è fornita dalle fonti siriane (il cui determinante apporto nella risoluzione del problema è stato definitivamente dimostrato nell'ormai classico articolo di T. Noeldeke, *Die Aufhebung des Chrysargyrum durch Anastasius*, ByzZ 13, 1904, 135); Josué Stilita (*Chron.* 31), e il *Chronicum Edessenum* (74), il quale ultimo precisa anche che l'abolizione avvenne nel mese di Ἰῦρ (maggio). Sulle motivazioni che spinsero Anastasio a prendere questa decisione i pareri dei moderni sono divisi. I commentatori cristiani suoi contemporanei (già citati nelle righe precedenti) attribuirono il motivo alla pia religiosità dell'imperatore, che non avrebbe tollerato che lo Stato traesse profitto dall'immorale professione delle meretrici. Realisticamente, dobbiamo immaginare che Anastasio abbia tenuto conto di motivi più pratici, anche se, a mio avviso, sarebbe un errore negare una componente morale nella sua decisione, tenuto conto della profonda religiosità dell'imperatore (su cui si veda almeno, tra i lavori più recenti, C. Capizzi, *Il monofisismo di Anastasio I e il suo influsso sullo scisma laurenziano*, in *Il Papato di San Simmaco (498-514)*. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Oristano 19-21 novembre 1998, Cagliari, 2000, 88-97).

⁷⁹ Due testimonianze sono certamente significative a tal proposito. Priscian. *De Laud. Anast. Im-*

«dai comandanti di ciascuna regione e dovettero successivamente umiliarsi tutti alla pace con i Romani» (trad. F. Carcione), ma non fa alcun accenno alla riconquista di Iotabe.

⁷¹ Theoph., p. 141, 12-17.

⁷² Si veda, a titolo di esempio, quanto riportato da: Jos. Styl. Chron. 42; Io. Mal. pp. 394, 406 e 409 (ed. Dindorf); Evagr. h.e. III 37; Io. Nikiu Chron. 89, 23-32.

⁷³ Su questo argomento, ancora insostituibile l'analisi fornita da Capizzi, *L'imperatore Anastasio*, cit., 183-232, corredata da un'ampissima bibliografia.

⁷⁴ Per un'informazione di base sulla esatta natura di questa tassa, cfr. Karayannopoulos, *Finanzwesen*, cit., 129-137; R. Delmaire, *Remarques sur le chrysargyre et sa périodicité*, *RevNum* 6, 1985, 120-129; Id., *Largesses*, cit., 354-374; R.S. Bagnall, *The Periodicity and Collection of the Chrysargyre*, «Tyche» 7, 1992, 15-17 (= Id., *Egypt in Late Antiquity*, Princeton 1993, 153-154); I.F. Fikhman, *Sur quelques aspects socio-économiques de l'activité des corporations professionnelles de l'Égypte byzantine*, *ZPE* 103, 1994, 29, n. 46. Assai ricche sono le attestazioni documentarie che ci offrono eloquenti informazioni sul modo in cui le comunità di contribuenti si organizzavano per far fronte al pagamento della odiosa imposta. Si vedano P.Lips. 64 (= W.Ch. 281); PSI VII, 884; PSI XII, 1265; P.Ross. Georg. v, 27 e 28; P.Erl. 35; P.Oxy.

Proprio nello stesso periodo, come abbiamo visto, l'imperatore pose anche fine alla 'secessione' di Iotabe, chiudendo la parentesi iniziata nel 473. È possibile che i due eventi (l'abolizione del *χρυσάργυρον* e la riconquista dell'isola) fossero in qualche modo collegati: non si vuole in alcun modo proporre un irrealistico rapporto diretto di causa-effetto, tuttavia è lecito pensare che un accorto amministratore come Anastasio abbia certamente visto con favore il recupero di un'importante fonte di entrate fiscali, nel momento in cui decideva (o aveva appena deciso) di eliminare la redditizia imposta quadriennale.

Se quest'ultima affermazione può essere condivisa, acquistano nuovo valore le parole di Teofane,⁸⁰ su cui gioverà tornare ancora una volta, evidenziando i punti più interessanti:

- 1) Romanus, dopo aver riconquistato l'isola, la affidò ai mercanti romani. Non si fa alcuna menzione di un eventuale ritorno dei δεκατολόγοι scacciati da Amorkesos.
- 2) Nonostante questo, Iotabe tornò ovviamente a fornire tasse regolari all'imperatore (τὸν τεταγμένον βασιλεῖ φόρον εἰσάγειν).
- 3) In più, i mercanti romani sono detti vivere sull'isola αὐτονόμως, termine cui è necessario prestare un'adeguata attenzione.

Cosa intendeva dire precisamente Teofane utilizzando questa espressione? In che modo si concretizzava questa 'autonomia' degli abitanti di Iotabe?

È difficile trovare risposte univoche a queste domande, ma un particolare, a mio avviso, pare non trascurabile: che sia stato proprio Romanus, il *dux* della provincia di Palestina (la provincia entro i cui confini Iotabe sarebbe dovuta 'naturalmente' rientrare) a concedere questa autonomia agli abitanti dell'isola. Approfondendo l'analisi della storia di Iotabe anche in epoca posteriore potremo forse trovare delle risposte.

Abbiamo notizie dell'isola già sotto il successore di Anastasio, Giustino I (518-527). Tutto ciò che sappiamo, però, è che l'imperatore, nel 525, promise aiuti militari agli Axumiti, in lotta con gli Himyariti dello Yemen, e inviò loro una flotta: su 60 navi disponibili, 20 appartenevano a Clysmā, 15 ad Aila, 9 agli Axumiti, 7 a Iotabe, 7 all'isola di Farasan (di fronte Adulis), 2 a Berenice.⁸¹ Non si tratta di una testimonianza particolarmente utile, ai fini del discorso che stiamo affrontando qui: essa ci conferma solo che, sotto il regno di Giustino, il potere romano sul-

per. vv. 149-155: *Nunc hominum generi laetissima saecula currunt, / quos inopes dudum faciebant iussa nefanda, / quae propter multi sedes fugere parentum, / quae pater et dominus terrae delevit in aevum, / argenti relevans atque auri pondere mundum; / perpetuoque parans sibi maxima praemia caeli / divitias temnit, quo prodest omnibus unus*; Jos. Styl. *Chron.* 31 ricorda che gli Edesseni tutti festeggiarono per una settimana l'evento e stabilirono di celebrarne la ricorrenza ogni anno e che, ovviamente, i più felici furono i mercanti.

⁸⁰ Theoph., 141, 1-17, cioè il complesso dei passi già in precedenza esaminati.

⁸¹ *Martyrium Arethae*, in *Acta Sanctorum*, *Octobris*, vol. 10, 747: "Ἐτυχην δὲ πρῶτ' τὸν θεράποντα τοῦ Θεοῦ Ἐλεσβαὰ συνάζει ἐκ πάσης βασιλείας αὐτοῦ καὶ ἄλλων ἐθνῶν, πλῆθος χιλιάδων ἑκατὸν εἴκοσι. Καὶ κατ' οἰκονομίαν τοῦ σωτήρος, εἰσῆλθεν πλοῖα τῶν ἐμπόρων Ῥωμαίων καὶ Περσῶν καὶ Αἰθιοπίων, καὶ ἐκ τῶν νήσων Φαρσάν, ἐξήκοντα· οὕτως, ἀπὸ μὲν Ἀειλά τῆς πόλεως πλοῖα δεκαπέντε, ἀπὸ τοῦ Κλύσματος εἴκοσι, ἀπὸ Ἰοταβῆς ἑπτὰ, ἀπὸ Βερωνίκης δύο, ἀπὸ τῆς Φαρσάν.

l'isola era saldo e che ivi era di stanza una flottiglia mercantile di non enormi dimensioni.

Informazioni più dettagliate (le ultime, in ordine cronologico, in nostro possesso) ci vengono da Procopio di Cesarea e Coricio di Gaza e riguardano entrambe avvenimenti accaduti sotto il regno di Giustiniano I (527-565). Il primo dei due, in un passo della sua opera dedicato ad una rapida descrizione del Mar Rosso, ci offre la già citata indicazione sulla localizzazione dell'isola, che si troverebbe a «non meno di mille stadi da Aila»,⁸² e dopo aggiunge: ἐνθα Ἑβραῖοι αὐτόνομοι μὲν ἐκ παλαιῦ ὄκηντο, ἐπὶ τούτου δὲ Ἰουστινιανοῦ βασιλεύοντος κατήκοι Ῥωμαίων γεγέννηται.⁸³ Quindi, per Procopio, una comunità di Ebrei (mercanti, evidentemente), da molto tempo (ἐκ παλαιῦ) si era stabilita nell'isola, vivendo in autonomia, finché, sotto Giustiniano, si provvide a riportarli sotto il dominio romano.⁸⁴ Non sarà una coincidenza se Procopio usa quasi la stessa parola di Teofane, per descrivere la condizione degli Ebrei che risiedevano a Iotabe (αὐτόνομοι – αὐτονόμως).

Questi mercanti ebrei dovevano coincidere del tutto, o almeno in parte, con i Ῥωμαῖοι πραγματευταῖς di cui parla Teofane, cui fu affidata l'isola dopo l'intervento di Romanus. Essi, però, approfittarono della condizione di αὐτόνομοι di cui fruivano, se, come ci informa Coricio di Gaza, si resero colpevoli di gravi atti di insubordinazione, prendendo a pretesto motivi di ordine religioso, tanto che Aratius, *dux* di Palestina, come già il suo predecessore Romanus, dovette intervenire con decisione per riportare l'ordine sull'isola.⁸⁵

Nel narrare come si svolsero i fatti, Coricio fornisce una brevissima descrizione dell'isola che, come al solito, si riduce alla fondamentale menzione delle tasse che essa produce grazie alle attività mercantili che la collegano all'India: νῆσός ἐστιν ὄνομα μὲν Ἰοτάβη, τὸ δὲ ἔργον αὐτῆς ὑποδοχὴ φορτίων τῶν Ἰνδικῶν, ὧν μέγας φόρος τὰ τέλη. Successivamente, si passa a raccontare di come gli Ebrei si siano ribellati al potere dell'imperatore e si siano impossessati dei ricchi proventi doganali che spettavano al sovrano. Infine, dopo un lungo panegirico di Aratius e la descrizione delle attività belliche, Coricio giunge all'epilogo della vicenda: ancora una volta, l'isola torna nelle mani dell'impero, e Aratius la assegna a uomini fidati che riscuotano regolari tasse per l'imperatore (παραδεδωκας ἀνδράσιπιστοῖς τὸ χωρίον ἀργυρολογεῖν βασιλεῖ τεταγμένοις). Anche Coricio, come Teofane, chiarisce con quel βασιλεῖ chi fosse il soggetto che traeva il massimo profitto da tutto ciò.⁸⁶ Dopo questo episodio, il nome di Iotabe semplicemente scompare dalle nostre fonti.

⁸² Procop. *Bell. Pers.* 1 19, 3.

⁸³ Procop. *Bell. Pers.* 1 19, 4.

⁸⁴ La presenza di una comunità di Ebrei a Iotabe è confermata anche da un'epigrafe rinvenuta nella penisola del Sinai, insieme a rappresentazioni di oggetti culturali ebraici, su cui si legge: «Akra-bos, figlio di Samuele di Maqna, del "figlio di Sadia", di Iotabe». A tal proposito, si veda Rothenberg-Aharoni, *God's Wilderness*, cit., 181.

⁸⁵ Choric. *Gaz. Laud. Arat. et Steph.*, ed. Foerster e Richtsteig, 67-75.

⁸⁶ Non sarà un caso che iniziative per recuperare l'isola furono prese, nel caso di Anastasio, da un imperatore accorto amministratore, proprio nello stesso anno in cui abrogò un'imposta molto

È giunto il momento di ricavare da tutte le testimonianze discusse fin qui l'interpretazione dell'oscuro punto dell'editto, da cui eravamo partiti. Come ho già affermato, riprendendo l'opinione del Sartre, è Iotabe la chiave per capire il legame tra il *dux* di Palestina e Clysma.

Abbiamo visto come l'isola, fino al 473, fosse sotto il dominio dell'impero, che vi esigeva dazi doganali su merci di importazione esotica, per mezzo di uomini chiamati da Malco δεκατολόγοι, nome che indica semplicemente degli agenti doganali per conto dello Stato. Questo sistema entrò in crisi nell'anno 473, quando Amorkesos scacciò i δεκατολόγοι romani. A tal proposito, la già più volte citata testimonianza di Malco ci informa di come gli Arabi si siano arricchiti esigendo le tasse dovute un tempo all'Impero. Di conseguenza l'isola, è bene sottolinearlo, non smise di essere un punto di approdo intermedio per i mercanti che risalivano il Mar Rosso: l'unica differenza era che ora il 'pedaggio' doveva essere pagato ad Amorkesos, non più all'imperatore. La cosa più logica a cui pensare è che i Romani non rinunciarono a gestire, magari in altro luogo, una postazione doganale nel Nord del Mar Rosso, che, nel periodo in questione (fine v-inizio vi secolo) era solcato da grandi quantità di navi che importavano nell'Impero costose merci esotiche. Tentarono, dunque, di porre in qualche modo rimedio a questa situazione, trasformando (o potenziando) Clysma in una sede di stazione doganale, ciò che diede l'impulso decisivo alla sua affermazione come importante porto sul Mar Rosso, per compensare la perdita di Iotabe.

È vero che l'avvenimento non è assolutamente registrato dalle fonti esaminate, in particolare Malco e Teofane, ma andrà considerato che il primo dei due scrive in aperta polemica contro l'imperatore Leone I ed è normale che, o per ingigantire la perdita di Iotabe o per mancanza di interesse per questi sviluppi della vicenda, non abbia parlato affatto del nuovo centro doganale creato a Clysma.⁸⁷ Teofane, per conto suo, è lontano cronologicamente dai fatti ed il suo scopo è magnificare l'impresa di Romanus.

Le prove per ipotizzare un simile sviluppo a Clysma dovranno essere cercate altrove. In questo frangente l'archeologia non può esserci di grande aiuto, purtroppo: il sito dell'antica Clysma è stato oggetto di indagini archeologiche solo tra il 1930 e il 1932, i cui risultati furono pubblicati negli anni '60,⁸⁸ ma sono insufficienti a garantire un'adeguata comprensione del contesto. In effetti, c'è stato anche chi ha dubitato che i limitati saggi di scavo effettuati negli anni '30 avessero davvero indagato il preciso sito di Clysma, piuttosto che qualche altra città nelle vicinanze.⁸⁹ I dati che emergono dai diari di scavo sono alquanto inconcludenti e

reddiziosa; e da Giustiniano, perennemente alla ricerca di fondi per finanziare le sue onerosissime campagne militari nel Mediterraneo.

⁸⁷ Del resto, ciò che Malco rimprovera a Leone non è tanto la perdita economica, quanto la sua politica debole con gli Arabi che vivevano alla frontiera dell'impero. Che si fosse trovato un sistema per ristrutturare il sistema doganale non poteva cambiare la realtà di una perdita territoriale ingiustificata e indecorosa. ⁸⁸ Cfr. B. Bruyère, *Fouilles de Clysma-Qolzoum (Suez)*, Il Cairo 1966.

⁸⁹ A tal proposito, si veda la posizione molto critica, nei confronti degli scavi francesi, espressa da Mayerson, *The Port of Clysma*, cit., 119, n. 2.

spesso le affermazioni che vi troviamo non poggiano su alcuna prova tangibile. Tuttavia, qualche indicazione utile ci può venire in generale dalle fonti letterarie di v-vi secolo: si evince chiaramente che a cavallo di questi due secoli il porto di Clysma fu protagonista di una forte ascesa commerciale.⁹⁰ Questo dato pare incontestabile⁹¹ e, considerata la posizione non favorevole del porto,⁹² è verisimile che questo boom commerciale sia stato in certa misura pilotato dallo Stato.⁹³

La nuova situazione, però, privava il *dux* di Palestina di una importante fonte di approvvigionamento: ecco che, così come abbiamo visto avvenire in Mesopotamia, per riequilibrare il sistema, si operò una redistribuzione del reddito proveniente dalle rendite doganali, per cui parte dei proventi di Clysma confluirono in Palestina.

Questo sistema deve essere andato avanti fino al 498, anno della riconquista di Iotabe. Sarebbe lecito aspettarsi che, una volta ripresa l'isola, essa rientrasse 'naturalmente' nei confini della provincia di Palestina, fornendo al *dux* i proventi che gli spettavano. Tuttavia, la testimonianza di Teofane pare suggerire uno scenario del tutto diverso: non si dice in alcun punto che Romanus si sia impossessato dell'isola o che essa sia stata annessa alla Palestina, al contrario.

La *parca subtilitas*⁹⁴ di Anastasio non si sarà fatta sfuggire l'occasione per sistemare le cose nella maniera più vantaggiosa. Iotabe è affidata dallo stesso Romanus (dietro comando dell'imperatore, evidentemente) non più ad agenti doganali (cui non si accenna assolutamente nelle nostre fonti), bensì ad una comunità di mercanti romani che, come è stato ripetuto già più volte, d'ora innanzi avrebbe vissuto sull'isola *αὐτονομῶς*. È difficile definire con chiarezza i limiti di questa autonomia: probabilmente, essi non dipendevano amministrativamente dalla provincia

⁹⁰ È in questo contesto che si inserisce la già citata testimonianza di Pietro Diacono, dipendente da Egeria, pellegrina di inizio vi secolo (si veda n. 50), che, esagerando, arriva a definire Clysma come l'unico porto autorizzato al commercio con l'India.

⁹¹ Si veda Mayerson, *The Port of Clysma*, cit., 119-126, con ampia discussione di tutta la documentazione (letteraria, papiracea, archeologica) disponibile.

⁹² La circostanza che il sito antico corrisponda all'incirca alla moderna città di Suez, e che Clysma (proprio come oggi Suez) fosse dal tempo di Traiano collegata al Mar Mediterraneo, può indurre a pensare che la città godesse di una favorevolissima posizione geografica. Al contrario, il porto di Clysma stentò, per lunghi secoli, a ritagliarsi un ruolo di rilievo nel contesto dei commerci nel Mar Rosso, a causa dei forti venti e della scarsità di rifornimenti idrici. Si vedano, ad esempio, F. De Romanis, *Cassia, Cinnamomo e Ossidiana*, Roma 1996, 21-28; R.B. Jackson, *At Empire's Edge. Exploring Rome's Egyptian Frontier*, New Haven-London 2002, 76-77.

⁹³ Parallelemente, in questo periodo si avvia a definitiva decadenza Berenice, il porto a sud dell'Egitto che, specie nei primi secoli d.C., aveva svolto, insieme a Myos Hormos (abbandonato nel corso del III secolo) un ruolo chiave nella gestione dei traffici commerciali con l'Oriente. Si veda, ad esempio, la testimonianza già citata del *Martyrium Arethae* (n. 81), riferibile all'anno 525, che assegna una flotta mercantile di 20 navi a Clysma, 15 ad Aila, 9 agli Axumiti, 7 a Iotabe, 7 alle isole Farasan, 2 solamente proprio a Berenice. Quest'ultima era, per giunta, il porto più vicino all'Etiopia, destinazione della flotta. In questo periodo, evidentemente, doveva essere ormai ai margini del sistema commerciale romano. Clysma, con le sue 20 navi, si colloca all'opposto della scala.

⁹⁴ Secondo la icastica (e forse non aliena da ironia) definizione data dal successore di Anastasio, Giustino I, e conservata in *CJ* II 7, 25.

di Palestina,⁹⁵ ma restavano soggetti a Costantinopoli dal punto di vista fiscale. In altri termini, essi avrebbero portato avanti da Iotabe i loro traffici con l'India, pagando per questo delle tasse che sarebbero confluite direttamente nelle casse imperiali. Che forme di tassazione di tal genere esistessero, è provato da almeno due testimonianze papiracee, relative alla seconda metà del IV secolo d.C.⁹⁶

È per questo che, anche dopo la riconquista dell'isola, il *dux* di Palestina continuava ad approvvigionarsi in parte da Clysma: le tasse riscosse a Iotabe dovevano essere appannaggio esclusivo del sovrano, che avrà trovato molto vantaggiosa questa sistemazione.⁹⁷

Resta da chiarire un'ultima questione, lasciata precedentemente in sospenso: perché il governo centrale sentì a un certo punto l'esigenza di dover ribadire le modalità di funzionamento di questo sistema, tanto nel Mar Rosso quanto in Mesopotamia? Quale circostanza rese necessaria questa chiarificazione?

Alla luce dei dati presentati finora, la risposta non può che essere proprio la creazione, avvenuta, come abbiamo già visto, sotto Anastasio, della figura del *commerciarius*, che andava a sostituire il *comes commerciorum*, ereditandone le mansioni. È possibile che, allorché Anastasio pose mano a questa riforma, siano potuti sorgere equivoci sulle competenze dei nuovi funzionari: di qui l'esigenza di ribadire il funzionamento delle antiche disposizioni (echeggiate nell'espressione *κατὰ τὸ ἀρχαῖον ἔθος*), pur dopo questa riforma nell'amministrazione doganale delle aree di frontiera.

Il caso di Clysma e Iotabe era diverso. La felice riconquista dell'isola, con i proventi che ad essa erano collegati avrebbe potuto far pensare a un ritorno alla situazione antecedente al 473. Al contrario, Anastasio avrà avuto cura di ribadire che la riacquisizione dell'isola non comportava alcun cambiamento nella gestione della ripartizione dei profitti doganali nel Mar Rosso: le tasse riscosse a Iotabe sarebbero d'ora innanzi appartenute unicamente all'imperatore. Non va trascurato un ulteriore aspetto. Nel 498, Anastasio, tramite il suo *comes sacrarum largitionum* Giovanni di Paflagonia, pose mano a una serie di riforme in ambito fiscale e monetario. In primo luogo, egli creò un nuovo nominale di rame, destinato a divenire la moneta base per le transizioni commerciali di piccola e media entità.⁹⁸ Contemporaneamente, egli riformò il complesso del sistema di tassazione vigente nell'Impero, modificando conseguentemente le retribuzioni destinate all'esercito, che furono commutate in oro (da che erano in natura).⁹⁹ È probabilmente

⁹⁵ L'ipotesi che l'isola si trovasse ad essere in qualche modo al di fuori dei confini della provincia di Palestina è espressa anche da Mayerson, *The Island of Iotabê*, cit., 1.

⁹⁶ Si tratta di una tassa pagata *pro capite* dai *ναῦται Ἰνδίας*, ricordata in SB v 7756 (per il quale si veda il commento di H.I. Bell, *A Byzantine Tax-Receipt*, in *Mémoires de l'institut français d'archéologie orientale* (= *Mélanges Maspero II*), Paris 1934, 109-110) e in *P.Oxy.* XLVIII, 3408.

⁹⁷ Questa interpretazione mi pare suggerita dalla chiarezza con cui Teofane e Coricio, nei rispettivi resoconti, indicano, usando espressioni quasi identiche, che le tasse provenienti da Iotabe erano di competenza del βασιλεύς.

⁹⁸ S. Williams - G. Friell, *The Rome that did not fall*, London-New York 1999, 124-126.

⁹⁹ Williams - Friell, *The Rome*, cit., 126-127 e 204-206.

questa la chiave per interpretare la nascita dell'Editto: l'esigenza di ribadire il funzionamento del sistema di approvvigionamento dell'esercito, dopo una riforma importante in questo settore.

Se la ricostruzione complessivamente fornita è convincente, resta ora di provare a datare, anche se solo in modo approssimativo, questo importante editto. Nel testo, in una porzione non analizzata in questa sede, c'è una indicazione utile a fornire una datazione del provvedimento legislativo. Si stabilisce che esso avrà vigore a partire dall'agosto dell'anno della quindicesima indizione, la quale potrebbe corrispondere o al 491/492 o al 506/507.

Il Feissel per primo ha analizzato attentamente la questione, arrivando a preferire senza dubbio la datazione alta, e fissando come *terminus ante quem* per la promulgazione dell'editto il mese di agosto del 492.¹⁰⁰ Tuttavia, la conclusione dello studioso francese non sembra poggiare su una argomentazione inoppugnabile. Il Feissel preferisce la datazione alta perché, a suo avviso, in questo modo l'editto si andrebbe a collocare in un contesto di provvedimenti legislativi di analogia ispirazione: «on la comparera aux lois qu'Anastase consacre à l'armée dès début de son règne, et dont le Code a retenu de longs extraits: telles la constitution sur l'annone militaire adressée au maître des milices Longin (491), ou la loi sur la justice militaire adressée à Jean le Bossu (492)».¹⁰¹

In realtà, l'attribuzione di un editto così complesso alla primissima fase del regno di Anastasio comporta dei problemi. Innanzitutto, la elaborata organizzazione gerarchica dell'esercito che sta alla base dell'editto sembra potersi collocare più utilmente all'inizio del VI, piuttosto che alla fine del V secolo.¹⁰²

Inoltre, sulla base della discussione complessivamente portata avanti in questa sede, l'editto dovrebbe aver visto la luce solo dopo il 498, per due motivi. In primo luogo, perché in questa data si verificò la riconquista di Iotabe. In secondo luogo, è sempre in quell'anno che si verificò la riforma della tassazione cui si è accennato poc'anzi, che dovrebbe essere alla base della promulgazione di questo editto. Il 498, dunque, viene a costituire il nostro *terminus post quem*.

Vorrei richiamare nella discussione un'ultima volta la già ricordata testimonianza di Malalas, che colloca nel 507 la nomina di Procopio, *ex-commerciarius*, a *comes Orientis*. Nel 507, però, Procopio per l'appunto è ormai un *ex-commerciarius*. Egli sarà stato in carica quantomeno l'anno prima, per cui possiamo scegliere come *terminus ante quem* il 506. Questa data combacia perfettamente con la datazione bassa della quindicesima indizione (506/507).

¹⁰⁰ D. Feissel, *Une constitution d'Anastase I^{er} (491-518) sur l'administration militaire des duchés d'Orient: l'exemplaire de Qasr el-Hallabat*, «Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires» 1992, 214-215. La datazione proposta dallo studioso francese è pienamente accettata anche da Brandes, *Finanzverwaltung*, cit., 255.

¹⁰¹ Feissel, *Une constitution d'Anastase*, cit., 215.

¹⁰² Questa obiezione era peraltro già stata espressa dallo Chastagnol al Feissel, al momento della presentazione della relazione di quest'ultimo. Si veda Feissel, *Une constitution d'Anastase*, cit., 215-216. A favore di una datazione posteriore al 498, recentemente anche F. K. Haarer, *Anastasius I. Politics and Empire in the Late Roman World*, Cambridge 2006, 45-46.

Per opporre, infine, all'argomentazione del Feissel una di egual natura, si potrebbe sottolineare, del resto, come l'editto si possa, forse, anche più coerentemente collocare in questo periodo. Infatti, il regno di Anastasio fu, fin quasi alla fine del v secolo, dedicato soprattutto alla guerra interna con gli indomiti Isauri,¹⁰³ mentre, proprio a cavallo tra i due secoli, l'imperatore poté iniziare a sviluppare secondo un programma organico l'attività di riorganizzazione dell'apparato amministrativo. È in questo contesto, di riforme amministrative, piuttosto che militari, che il nostro editto si colloca perfettamente. Il processo di graduale e deciso risanamento intrapreso da Anastasio I sarà poi visibile in tutta la sua pienezza alla morte dell'imperatore, il quale lasciò nelle casse dello Stato la cifra iperbolica di ben 320.000 libbre d'oro, cosa che non riuscì mai più ad alcun imperatore in seguito.¹⁰⁴

¹⁰³ Sulle complesse vicende della rivolta isaurica non c'è completo accordo tra gli studiosi moderni. Sappiamo per certo che essa impegnò il sovrano a più riprese dal 492 (l'anno successivo a quello dell'ascesa al trono di Anastasio) al 497, quando il problema fu definitivamente risolto. Si vedano: Evagr. *h.e.* III 29 e 35; Ps.-Zachar., *h.e.* VII 2.

¹⁰⁴ Procop. *Anecd.* 19, 7: ἰσχυρίζοντο γὰρ οἱ τοῖς θησαυροῖς τε καὶ ταμείοις καὶ ἄλλοις ἅπασιν τοῖς βασιλικαῖς χρήμασιν ἐφεστῶτες Ἀναστάσιον μὲν Ῥωμαίων ἔτη πλέον ἢ ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν ἄρξαντα διακόσια καὶ τρισχίλια χρυσοῦ κεντηνάρια ἐν δημοσίῳ ἀπολιπεῖν. La notizia riportata da Procopio acquista ancora maggior valore se, sulla scorta dello Stein (*Histoire du bas-empire*, II, cit., 193) si riflette sulla circostanza che, nel 1025, alla morte del grande imperatore Basilio II, e dopo più di un secolo di grande prosperità per l'impero bizantino, nelle casse dello Stato c'erano 'solamente' 200.000 libbre d'oro (per questa notizia, si veda Zonar. XVII 8, 23).

NOTE CRITICHE